

**Soluzioni
per il tuo lavoro**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Imprese Edili

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA NI04 - EDZ 01.2026

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 05/12/2025



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Imprese edili è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un'impresa edile.

Si compone di 5 gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:

- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Macchinari e attrezzature di cantiere: acquistabile con almeno una delle Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te – Imprese edili** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:

- disdettare la polizza annualmente, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale e le franchigie.

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono.

Tali frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		gestire i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		modificare , sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		monitorare premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.

Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	9
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	10
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	13
OGGETTO DEL CONTRATTO	18
1 - Che cosa è assicurato?	18
1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	18
1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO	19
1.3 - ATTRIBUZIONE BENI (UNIVERSALITÀ)	19
1.4 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19
1.5 - COMPENSAZIONE DI SOMME ASSICURATE TRA I BENI ASSICURATI CONTENUTO E MERCI 20	
1.6 - MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTINCENDIO	20
1.7 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	20
1.8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)	20
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	20
2.1 - FENOMENI ELETTRICI	21
2.2 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	21
2.3 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI	21
2.4 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	21
2.5 - GARANZIA FRANE PER LE MERCI	21
2.6 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	22
2.7 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI	22
2.8 - GARANZIA TERREMOTO PER LE MERCI	22
2.9 - INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO	22
2.10 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE	22
2.11 - INDENNIZZO PER ALTRI DANNI	23
2.12 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA	23
2.13 - INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI	23
2.14 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	24
2.15 - INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE	24
2.16 - INDENNIZZO PER FUORIUSCITA DI MATERIALI FUSI	25
2.17 - INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE	25
2.18 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE	25
2.19 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	26
2.20 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE TOLLERANZE	26
2.21 - MERCI TRASPORTATE	26
2.22 - RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE	27
2.23 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	27
2.24 - SUPPORTI DI DATI	27
2.25 - MACCHINARI IN LEASING	27

2.26 - SELLING PRICE (prezzo di vendita)	28
3 - Cosa NON è assicurato?	28
4 - Ci sono limiti di copertura?	29
4.1 - ESCLUSIONI	29
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	35
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	37
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	41
5 - Gestione del Sinistro	41
5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA	41
5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	41
5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	41
5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	42
5.5 - MANDATO DEI PERITI	42
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	42
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	45
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	46
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO	46
5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	46
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE	46
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	46
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	47
ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)	48
APPENDICE NORMATIVA	50
SEZIONE FURTO E RAPINA	53
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	54
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	55
OGGETTO DEL CONTRATTO	58
1 - Che cosa è assicurato?	58
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	58
1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI	59
1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI	60
1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI	60
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	60
2.1 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI	61
2.2 - VALORI IN CASSAFORTE	61
2.3 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	61
2.4 - SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA	61
2.5 - MACCHINARI IN LEASING	61
3 - Cosa NON è assicurato?	61
4. - Ci sono limiti di copertura?	62

4.1 - ESCLUSIONI	62
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	62
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	64
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	66
5 - Gestione del Sinistro	66
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	66
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	66
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	66
5.4 - MANDATO DEI PERITI	67
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	67
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	67
5.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	67
5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	67
5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	68
5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE	68
5.11 - SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	68
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	69
APPENDICE NORMATIVA	70
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	73
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	74
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	76
OGGETTO DEL CONTRATTO	78
1 - Che cosa è assicurato?	78
1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	78
1.2 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI	80
1.3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - REGOLAZIONE DEL PREMIO - VARIAZIONE DEL NUMERO DI ADDETTI	81
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	82
2.1 - ATTIVITÀ SVOLTA CON PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI 82	
2.2 - AUMENTO DEI SOTTOLIMITI	82
2.3 - CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO	82
2.4 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	83
2.5 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO	83
2.6 - RICORSO TERZI	83
2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI	83
2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO	84
2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)	84
2.10 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO AI SUBAPPALTATORI	84
2.11 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	85
2.12 - RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI	85
2.13 - RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO	85

2.14 - RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI	85
3 - Cosa NON è assicurato?	86
4 - Ci sono limiti di copertura?	86
4.1 - ESCLUSIONI	86
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	89
4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO	90
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	93
5 - Gestione del Sinistro	93
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	93
5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	93
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	93
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	95
APPENDICE NORMATIVA	96
SEZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE	100
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	101
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	102
OGGETTO DEL CONTRATTO	104
1 - Cosa è assicurato?	104
1.1 - MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE	104
1.2 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER BENI INCUSTODITI	104
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	104
2.1 - GARANZIA LIMITATA - OPZIONE 1	105
2.2 - GARANZIA LIMITATA - OPZIONE 2	105
2.3 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO	105
2.4 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	105
3 - Cosa NON è assicurato?	105
4 - Ci sono limiti di copertura?	106
4.1 - ESCLUSIONI	106
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	107
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	108
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	109
5 - Gestione del Sinistro	109
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	109
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	109
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	109
5.4 - MANDATO DEI PERITI	109
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	110
5.6 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI	
111	
5.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	111

5.8 - ANTICIPO INDENNIZZO	111
5.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	111
5.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	112
5.11 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO DEI CAPITALI	112
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	113
APPENDICE NORMATIVA	114
SEZIONE TUTELA LEGALE	116
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	117
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	118
OGGETTO DEL CONTRATTO	120
1 - Che cosa è assicurato?	120
1.1 - DIFESA PENALE	120
1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa)	121
1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA	121
1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE	122
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	122
2.1 - DIFESA CIVILE	123
2.2 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA	123
2.3 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE	123
2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI	123
3 - Cosa NON è assicurato?	124
4 - Ci sono limiti di copertura?	124
4.1 - ESCLUSIONI	124
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	124
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	126
5 - Gestione del Sinistro	126
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	126
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO	126
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	127
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	127
5.5 - RECUPERO DI SOMME	127
5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	127
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	128
APPENDICE NORMATIVA	129
SEZIONE CYBER RISK	131
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	132
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	133
OGGETTO DEL CONTRATTO	137

1 - Che cosa è assicurato?	137
1.1 - FORME DI COPERTURA	137
1.2 - ASSISTENZA MALWARE	137
1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER	137
1.4 - RIPRISTINO DEI DATI	138
1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO	138
1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	138
1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	138
1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE	139
1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA	139
1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA	139
1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO	140
1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE	141
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	141
2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	141
2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME	142
2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	142
2.4 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE	142
3 - Cosa NON è assicurato?	142
4 - Ci sono limiti di copertura?	143
4.1 - ESCLUSIONI	143
4.2 - FRANCHIGIE	144
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	145
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	146
5 - Gestione del Sinistro	146
5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	146
5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI	147
5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	147
5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	147
5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO	147
5.6 - ONERE DELLA PROVA	147
5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO	147
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	149
APPENDICE NORMATIVA	150
CONTRATTO A-Z	151
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	152
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	153
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	153
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	153
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	153
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	154

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	154
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	155
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	155
2 - Come mi assicuro?	155
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	155
2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	155
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA	156
2.4 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	156
2.5 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE	157
2.6 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO	157
2.7 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	157
2.8 - IMPOSTE E TASSE	158
2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	158
2.10 - FORO COMPETENTE	158
2.11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	158
2.12 - PRESCRIZIONE	158
2.13 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	159
2.14 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE	159
2.15 - COASSICURAZIONE	159
2.16 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	160
APPENDICE NORMATIVA	161

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**Sezione "INCENDIO
E ALTRI DANNI AI BENI"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
GARANZIA RISCHIO LOCATIVO (se il fabbricato è tenuto in locazione)	Base	Alternativa alla garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA FRANE PER LE MERCI	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA TERREMOTO PER LE MERCI	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER FUORIUSCITA DI MATERIALI FUSI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE TOLLERANZE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
MERCI TRASPORTATE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia opzionale INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA
SUPPORTI DI DATI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
MACCHINARI IN LEASING	Opzionale gratuita	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
SELLING PRICE	Opzionale gratuita	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati	Puoi scegliere (uno o più): <ul style="list-style-type: none"> • Fabbriato; • Contenuto; • Merci
-----------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**

Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.

- **Vittoria**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Allagamento**

Presenza, all'interno del **Fabbricato**, di acqua accumulata in un luogo di solito asciutto, a seguito di:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
- fuoriuscita d'acqua, esclusa quella dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, o ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

- **Alluvione, Inondazione ed Esondazione**

Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.

Fuoriuscita d'acqua da:

- usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali;
- argini di corsi naturali ed artificiali;
- laghi e bacini;
- reti di drenaggio artificiale.

La fuoriuscita d'acqua è causata da eventi atmosferici naturali.

Può essere anche temporanea e con trasporto o mobilitazione di sedimenti, anche ad alta densità.

- **Alluvione – Inondazione**

Vale per le altre **garanzie**

Fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, determinata da qualsiasi causa e caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.

- **Anno solare**

Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della polizza o dalla data di rinnovo.

- **Apparecchiature elettroniche**

I seguenti dispositivi:

- sistemi elettronici di elaborazione **dati** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **dati**;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- macchine da ufficio, audio-fono-visivi, **apparecchiature elettroniche** in genere;
- personal computer.

- **Arredamento - Attrezzature - Macchinari**

I seguenti beni:

- attrezzi e utensili in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere usati nell'attività assicurata ed i relativi ricambi e basamenti. Sono compresi, per esempio: impianti di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, scale mobili, apparecchiature per segnalare e comunicare, esclusi i citofoni;
- raccordi, tubi e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, esclusi veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori;
- arredi dei locali in genere. Sono compresi anche: mobili, scaffali, macchine per ufficio, impianti portatili per raffreddare e riscaldare l'ambiente;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e cose simili usate di solito per svolgere l'attività. È escluso quanto definito alle voci **apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato, merci**).

Sono inoltre comprese le eventuali aggiunte ed i miglioramenti fatti dall'**Assicurato** se è locatario dei locali dove sono posti i beni sopra elencati, anche se rientrano nella definizione di **fabbricato**.

- **Arredamento domestico**

Oggetti presenti nella casa in cui abita l'Assicurato o il custode, se la casa si trova in locali annessi a quelli dell'impresa assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo inferiore a € 3.000.

- **Assicurato**

Persona, fisica o giuridica, esposta al rischio e protetta dall'assicurazione.

- **Beni assicurati**

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** sono i beni relativi a **fabbricato** e **contenuto**, anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa **somma assicurata**.

I beni possono trovarsi anche in locali non comunicanti, se questi sono nello stesso complesso immobiliare, all'indirizzo indicato in **polizza**. Il **contenuto** può trovarsi anche all'aperto e sui piazzali, ma comunque entro i recinti dell'attività commerciale assicurata.

Per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**) sono i beni relativi a **fabbricato**, **contenuto**, **merci**, anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa **somma assicurata**.

I **beni assicurati** possono trovarsi anche in locali non comunicanti, se questi sono nello stesso complesso immobiliare, all'indirizzo indicato in **polizza**. Il **contenuto** e le **merci** possono trovarsi anche:

- all'aperto e sui piazzali, ma comunque entro i recinti dell'attività commerciale assicurata;
- in modo temporaneo presso terzi, inclusa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano).

- **Combustibili**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C possono bruciare o produrre calore. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

- **Contenuto**

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** sono i beni indicati alle voci:

- apparecchiature elettroniche;
- arredamento – attrezzature;
- arredamento domestico;
- macchinari;
- valori.

Per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**) sono i beni indicati alle voci:

- apparecchiature elettroniche;
- arredamento – attrezzature;
- arredamento domestico;
- cose assicurabili a condizioni speciali;
- macchinari;
- valori.

- **Cose assicurabili a condizioni speciali**

I seguenti beni:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- tappeti, arazzi, quadri, statue.

- **Dati**

Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

- **Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, generano un'esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica;

Sono comunque tali gli esplosivi indicati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Eventi**

Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.

I seguenti eventi catastrofali, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa per le imprese ⁽¹⁾:

- **terremoto;**
- **alluvione, inondazione, esondazione;**
- **frana.**

Sono considerate come “singolo evento” le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**. Può essere costituito anche da più corpi:

- tra loro separati o contigui,
- comunicanti o no,
- aperti su uno o più lati o incompleti nei **serramenti**,
- con diverse altezze entro e fuori terra.

Sono compresi i seguenti beni:

- opere di fondazione o interrate;
- decorazioni e abbellimenti senza valore artistico;
- **fissi ed infissi;**
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura;
- recinzioni;
- impianti al servizio della costruzione edile e considerati immobili per natura o per destinazione. Ad esempio, gli impianti:
 - idrici, idonei alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana;
 - igienici e sanitari;
 - termici, di riscaldamento (compreso il combustibile in esso contenuto), condizionamento;
 - elettrici o elettronici;
 - di illuminazione, di segnalazione e comunicazione;
 - di estinzione;
 - di allarme;
 - pannelli solari e fotovoltaici.

È escluso quanto definito alla voce **contenuto**.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

- **Frana**

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, anche se tali movimenti non derivano da infiltrazioni di acqua.

Per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**) è il distacco e la caduta di rocce, terra o detriti da un pendio.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato.

- **Furto**

Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽²⁾.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Garanzie ex lege n°213/2023**

Sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).

- **Implosione**

Improvvisa rottura o cedimento di contenitori o corpi cavi, dovuta a eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.

- **Infiammabili**

Sostanze e prodotti (escluse le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come **esplosivi** che hanno le seguenti caratteristiche:

- a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas **combustibili**;
- si infiammano in modo spontaneo a condizioni normali ed a contatto con l'aria, anche in piccole quantità.

Rientrano tra gli **infiammabili** anche:

- i gas **combustibili**;
- i liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno e le sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

- **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

- **Manutenzione**

Operazioni necessarie a mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dei **macchinari**. Le operazioni ordinarie sono programmate e registrate in apposito documento definito "Piano di Manutenzione".

- **Merci**

I seguenti beni:

- merci in genere;
- materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti industriali;
- veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori, se sono oggetto di lavorazioni relative all'attività assicurata,
- prodotti semilavorati, finiti, scorte e materiali di consumo,
- imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali,

Sono esclusi i beni **esplosivi** o **infiammabili**.

- **Merci speciali**

I seguenti beni:

- cellulose grezza e oggetti di cellulose;
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e gomma microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi **combustibili** (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle **merci**).

Non sono **merci speciali** quelle entrate a far parte del prodotto finito.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale l'**indennizzo**, per **anno solare**, è al massimo pari alla somma assicurata, senza applicazione della **regola proporzionale** ⁽³⁾.

- **Regola proporzionale**

Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:

- valore assicurato;
- valore accertato ⁽⁴⁾.

- **Rigurgito**

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Scoppio**

Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuta ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una condotta dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.

- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Singolo rischio**
Tutti i beni usati per l'attività dichiarata in **polizza**, che si trovano a meno di 40 metri l'uno dall'altro e che appartengono allo stesso proprietario o sono relativi all'attività di un solo imprenditore.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Solaio**
Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, **escluse** pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata**
Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.
- **Sovraccarico di neve**
Carico di neve superiore a quello previsto in una determinata zona da:
 - norme tecniche per le costruzioni ⁽⁵⁾ e successive modificazioni ed integrazioni;
 - altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali;in vigore al momento della realizzazione o ristrutturazione del **fabbricato**.
- **Terremoto**
Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento improvviso e repentino della crosta terrestre, causato da fattori interni.
Le Autorità competenti stabiliscono con provvedimenti le aree interessate dal sisma, localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
L'assicurazione copre i beni assicurati che sono all'interno delle suddette aree.
Per le altre **garanzie** è il movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, anche sottomarina, costituito da oscillazioni del terreno.
- **Tetto**
Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore intero**
Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**.
Si applica la **regola proporzionale** ⁽⁶⁾.
- **Valori**
Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata. Sono **escluse** le valute digitali e le criptovalute.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie di questa sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

È assicurata l'impresa edile indicata in **polizza**, il titolare ed i soci.

Le **garanzie** di questa **sezione** prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di **incendio** e altri eventi che danneggiano i **beni assicurati**, anche di proprietà di terzi.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

I **premi** sono calcolati in base all'attività che hai dichiarato e che è indicata in **polizza**.

In **polizza**, inoltre, si precisa che:

- i processi di lavorazione;
 - la forza motrice;
 - l'esistenza o impiego di **infiammabili** e di **merci speciali**;
 - il trattamento delle materie;
 - gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari;
- sono quelli che la tecnica insegna e consiglia di adottare.

È escluso l'impiego di energia nucleare.

In relazione all'attività dichiarata:

- sono comprese tutte le operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle **merci**:
 - nel sottotetto;
 - in serbatoi;
 - all'aperto;
 - in laboratori di analisi e controllo;
- sono tollerate attività secondarie di maggiore **rischio**, se il valore complessivo di **macchinari** e **merci** relativi a tali attività non supera il 10% del valore complessivo dei **macchinari** e delle **merci** dell'attività principale.

Le condizioni e i **premi** della **polizza** sono stabiliti in base alla tua dichiarazione (riportata in **polizza**) che il valore di:

- **attrezzature**;
- **macchinari**;
- **apparecchiature elettroniche**;
- **merci**,

relativo ad ogni "singolo rischio", non supera € 2.500.000.

Per "singolo rischio" si intende l'insieme di tutti i beni utilizzati per l'attività assicurata:

- collocati a distanza inferiore a 40 metri l'uno dall'altro;
- appartenenti allo stesso proprietario o relativi all'attività di un unico imprenditore.

Questo valore è determinato con i criteri di stima riportati nell'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*".

Se, nel corso del tempo, i valori si modificano e non corrispondono più alla tua dichiarazione originaria, devi subito avvisare **Vittoria**.

In questo caso, per quanto riguarda i **beni** e gli importi assicurati, la **polizza** prosegue con i **premi** e con le condizioni previste dalla tariffa per la nuova situazione di **rischio**.

Vittoria riduce l'**indennizzo** se, al momento del **sinistro**, risulta che:

- la tua dichiarazione è inesatta;
- il **premio** della **polizza** è minore di quello calcolato in base alla diversa tariffa applicabile.

Vittoria riduce l'**indennizzo** in proporzione al rapporto tra **premio** di polizza e nuovo **premio** di tariffa.

Resta valido quanto previsto all'articolo "*ASSICURAZIONE PARZIALE*" di questa **sezione** e all'articolo "*DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO*" presente nel documento "*Il contratto dalla A alla Z*".

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai **beni assicurati**, anche a seguito di colpa grave

dell'Assicurato, dai seguenti eventi:

- incendio;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- **implosione**;
- caduta di corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti; anche a seguito di colpa grave dell'Assicurato.

Se gli eventi sopra elencati colpiscono:

- i **beni assicurati**;
- (oppure) altri beni in un raggio di 20 metri dai **beni assicurati**;
- **Vittoria** indennizza anche:
- i danni ai **beni assicurati** causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, causata da mancato od anomalo funzionamento di impianti o **apparecchiature elettroniche**, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti ai **beni assicurati** dovuti a:
 - azioni ordinate dalle **Autorità**;
 - azioni eseguite dall'Assicurato o da terzi, per impedire o arrestare l'**incendio**;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro** indennizzabile in base a questa **sezione**.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo "**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**";
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **valore intero**.

1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

La **garanzia** riguarda l'immobile tenuto in locazione. Copre la responsabilità civile del locatario ⁽⁷⁾ per i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- **incendio**;
- **implosione**;
- **esplosione**;
- **scoppio**.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**;
- Le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo "**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**";
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di indennizzo indicati al capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **valore intero**.

1.3 - ATTRIBUZIONE BENI (UNIVERSALITÀ)

Questa clausola opera se la **polizza** assicura tutti i beni dell'azienda (quelli compresi nel **contenuto**, **fabbricato**, **merci**).

In questo caso, se qualche singolo bene non è assegnabile con precisione al **contenuto**, al **fabbricato** o alle **merci**, allora è assegnato al **contenuto**.

Resta valido quanto indicato nei successivi capitoli "**Cosa NON è assicurato?**" e "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.4 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in **polizza**, l'esistenza di:

- 1 kg di **esplosivi**;
- 400 kg di **infiammabili**;
- **infiammabili** in serbatoi:
 - del tutto interrati o
 - di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o
 - ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del **fabbricato**;
- 250 kg di **merci speciali**.

Sono inoltre considerati influenti e non devono essere dichiarati, gli **infiammabili** e le **merci speciali** relativi ad attività che ne prevedono l'uso in modo esplicito o la cui presenza è esplicitata dalla natura del **rischio**, così come risulta dall'attività indicata in **polizza**.

Non si tiene conto di **esplosivi**, **infiammabili** e **merci speciali** presenti nei locali non occupati dall'**Assicurato**.

1.5 - COMPENSAZIONE DI SOMME ASSICURATE TRA I BENI ASSICURATI CONTENUTO E MERCI

Questa clausola opera se, al momento del **sinistro**:

- la **somma assicurata** per il **contenuto** è maggiore del valore accertato (eccedenza);
- la **somma assicurata** per le **merci**: è inferiore al valore accertato (insufficienza).

In questo caso, l'eccedenza della **somma assicurata** per il **contenuto** è attribuita alle **merci**.

Identica compensazione si effettua, al contrario, in caso di:

- eccedenza della **somma assicurata** per le **merci**;
- insufficienza della **somma assicurata** per il **contenuto**.

1.6 - MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTINCENDIO

L'assicurazione opera anche se l'attività assicurata non è in regola con le norme sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi.

In caso di **sinistro**, al danno indennizzabile si applica lo **scoperto** indicato all'articolo "**FRANCHIGIE E SCOPERTI**".

1.7 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Nella **somma assicurata** per il **fabbricato** sono compresi anche costi e oneri che l'**Assicurato** deve pagare ad enti o autorità pubbliche per ricostruire il **fabbricato** assicurato, in base alle disposizioni di legge al momento del **sinistro**.

1.8 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)

Le **garanzie ex lege n°213/2023** operano a condizione che il **fabbricato** (anche quando non è assicurato):

- è adibito alla sola attività dell'Azienda indicata in **polizza**. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
- è situato nel territorio della Repubblica Italiana;
- è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione) o il cui utilizzo non è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune **garanzie** prevedono un **premio** aggiuntivo, altre sono gratuite. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con pagamento di un **premio** aggiuntivo

2.1 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni causati in modo diretto al:

- **fabbricato;**
- **contenuto;**

da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici.

La **garanzia** copre anche le **apparecchiature elettroniche**, se non sono destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.2 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **alluvione, inondazione e esondazione**.

La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.3 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"** l'assicurazione copre anche le **merci** e le **cose assicurabili a condizioni speciali**.

Se la **garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"** non è attiva.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **merci** e causati da:

- **alluvione, inondazione** e esondazione (anche se tali eventi sono a loro volta causati da **terremoto**);
- **incendio, esplosione** e **scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da **alluvione** o **inondazione** o esondazione.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.

2.4 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **frane**.

La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Il recesso opera anche per le loro eventuali coperture integrative.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.5 - GARANZIA FRANE PER LE MERCI

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia "FRANE EX LEGE N°213/2023"** l'assicurazione copre

anche le **merci** e le **cose assicurabili a condizioni speciali**.

Se la **garanzia "FRANE EX LEGE N°213/2023"** non è attiva.

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati alle **merci da frana**.

La **garanzia** considera come un unico episodio franoso (unico **sinistro**) tutte le **frane** registrate nelle 72 ore successive all'evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole **frane**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.6 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **terremoto**.

La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di **recesso**.

Il **recesso** opera anche per le loro eventuali coperture integrative.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.7 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** l'assicurazione vale anche per i **terreni** di proprietà dell'**Assicurato** che sono nell'area di pertinenza del **fabbricato** assicurato.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**.

La copertura dei **terreni** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.8 - GARANZIA TERREMOTO PER LE MERCI

Ad integrazione di quanto previsto dalla **garanzia "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"** l'assicurazione copre anche le **merci** e le **cose assicurabili a condizioni speciali**.

Se la **garanzia "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"** non è attiva.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle **merci** per effetto di **terremoto**.

L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio, esplosione, scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di **recesso**. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.9 - INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO

In caso di **allagamento** che si verifica nel **fabbricato** indicato in **polizza**, **Vittoria** indennizza i danni causati in modo diretto ai **beni assicurati**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.10 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** e causati da:

- **alluvione, inondazione** (anche se tali eventi sono a loro volta causati da **terremoto**);
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da **alluvione o inondazione**.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.

2.11 - INDENNIZZO PER ALTRI DANNI

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai **beni assicurati** da:

- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli in transito su strade pubbliche, che non sono di proprietà dell'**Assicurato** o al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore che fanno parte dei **beni assicurati**, se questi impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di ascensori e di montacarichi;

2.12 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- **acqua condotta**. È la fuoriuscita di acqua dovuta a rottura accidentale di:
 - impianti idrici;
 - igienici;
 - tecnici,
 presenti nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
- **colaggio impianti automatici di estinzione**. È la fuoriuscita di acqua dovuta a guasto o rottura accidentale di:
 - impianti fissi di estinzione automatica a pioggia,
 - incluse relative alimentazioni,
 presenti nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
- **intasamento grondaie e pluviali**. È l'entrata di acqua nel **fabbricato** per intasamento delle grondaie e dei pluviali. L'intasamento è causato da:
 - grandine;
 - neve o ghiacci;
 - insufficiente capacità di smaltimento dell'acqua in caso di precipitazioni di carattere eccezionale. L'insufficiente capacità di smaltimento non deriva da mancata o carente **manutenzione** delle grondaie e dei pluviali;
- **occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna**. È lo spargimento d'acqua causato da almeno uno dei seguenti eventi:
 - occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
 - trabocco o **rigurgito** della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato** stesso.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**

2.13 - INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI

Vittoria indennizza i danni causati dalla dispersione dei liquidi usati per svolgere l'attività dichiarata in **polizza** se:

- sono assicurati come **merci**;
- sono contenuti in serbatoi e contenitori di capacità inferiore a 300 litri e
- la loro dispersione è causata da rottura accidentale di:
 - contenitori e relative valvole;
 - organi di intercettazione.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.14 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- **grandine, vento e cose da esso trasportate**, se caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose (assicurate o non assicurate).

Sono compresi i danni che si verificano all'interno del **fabbricato** attraverso rotture, brecce e lesioni a:

- **tetto**;
 - pareti;
 - **serramenti**,
- provocate dalla violenza dei citati eventi atmosferici.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- **serramenti**;
- vetrate;
- lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;
- insegne.

Fatto salvo quanto sopra indicato per i danni materiali e diretti causati da grandine, sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati alle insegne fissate in modo stabile al **fabbricato**. Sono escluse le insegne a totem o bandiera;

- **sovraccarico di neve** con successivo crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti. Questo evento è coperto se il **fabbricato** è conforme alle norme vigenti, nazionali e locali;
- **gelo** che provoca la rottura degli impianti:
 - idrici;
 - igienici;
 - tecnologici;
 - di tubazioni in genere,al servizio del **fabbricato** o dell'attività indicata in **polizza** se, prima del **sinistro**, l'attività non è sospesa da più di 72 ore consecutive.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

2.15 - INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE

La **garanzia** prevede le seguenti prestazioni:

- **Eventi sociopolitici**

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da:

- **incendio**;
- **esplosione**;
- **scoppio**;
- caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, che si verificano in conseguenza di:
 - tumulti popolari;
 - scioperi;
 - sommosse;
 - atti vandalici o dolosi;
 - atti di terrorismo o di sabotaggio.

L'assicurazione copre anche i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da persone (anche dipendenti dell'**Assicurato**) che partecipano a:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i **beni assicurati**. **L'indennizzo** non viene pagato se la durata dell'occupazione supera 5 giorni consecutivi.

La **garanzia** copre anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

- **Furto di fissi e infissi**

Vittoria indennizza i danni di **furto di fissi e infissi** relativi al **fabbricato**;

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

- **Lastre**

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti che derivano da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, materiali simili aventi lo stesso uso, compresi i materiali plastici. Tali beni sono installati in vetrine e porte, oppure sono all'interno o sui muri esterni del **fabbricato**;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate sui fabbricati all'esterno degli stessi. Tali beni sono:
 - collocati in modo stabile nelle loro installazioni;
 - integri e privi di incrinature o altri difetti alla data di effetto della **polizza**.

La **garanzia** non considera come rotture indennizzabili le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

Le **Parti** possono recedere dalla copertura "Eventi sociopolitici" in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.16 - INDENNIZZO PER FUORIUSCITA DI MATERIALI FUSI

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da materiale fuso o dal calore da esso emanato, fuoriusciti in modo accidentale da:

- impianti;
- forni;
- altre attrezzature ad essi connessi.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.17 - INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza:

- i danni materiali causati in modo diretto da guasto e rottura dei **macchinari**, se collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati,
- per tutte le cause accidentali diverse da quelle assicurate in questa **sezione**.

Sono compresi i fenomeni elettrici, **non di origine esterna**, che colpiscono **macchinari** o **apparecchiature** al servizio del **fabbricato**.

Vittoria indennizza:

- entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**;
- con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **forma di copertura** è quella a primo rischio assoluto.

2.18 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE

La **garanzia** opera a seguito di un **sinistro** della **sezione** "*Incendio e altri danni ai beni*".

Se il **sinistro** provoca l'interruzione (totale o parziale) dell'attività assicurata, **Vittoria** indennizza la differenza tra le seguenti spese:

- spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito del **sinistro**;
- spese usuali necessarie per proseguire l'attività. Sono le spese che l'**Assicurato** sostiene anche se il **sinistro** non si verifica.

Vittoria indennizza anche se l'attività è riattivata con procedimenti ed impianti diversi da quelli presenti al momento del **sinistro**, se sono equivalenti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.19 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** per effetto di **terremoto**.

L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio, esplosione, scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.20 - INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI IN ECCESSO ALLE TOLLERANZE

Il **premio** di questa **garanzia** è stabilito in base ad una o più delle seguenti dichiarazioni del **Contraente** richiamate in **polizza**:

- oltre al limite consentito di 400 kg di **infiammabili**, sono presenti altri **infiammabili** il cui peso non supera quello indicato in **polizza**;
- oltre al limite consentito di 250 kg di **merci speciali**, sono presenti altre **merci speciali** il cui peso non supera quello indicato in **polizza**.

Le **merci speciali** e gli **infiammabili** di cui sopra sono compresi nel bene assicurato **merci**.

Se interviene un cambiamento del **rischio**, che comporta una variazione delle suddette dichiarazioni, devi:

- avvisare **Vittoria**
- pagare l'eventuale aumento di **premio**, in base alla tariffa in vigore in quel momento per la nuova situazione di **rischio**.

Se non lo fai, in caso di **sinistro** si applica quanto previsto dall'articolo "**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**" del documento "**Il contratto dalla A alla Z**".

2.21 - MERCI TRASPORTATE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti subiti da **merci** ed **attrezzature** durante il trasporto con veicolo di proprietà o usato dall'**Assicurato**. La copertura opera durante il trasporto, in **Italia, all'esterno delle aree di pertinenza del fabbricato**.

I danni sono quelli causati da:

- **incendio**;
- **fulmine**;
- **scoppio** non causato da ordigni esplosivi;
- collisione con altri veicoli o urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili);
- ribaltamento;
- uscita di strada.

La **garanzia** copre **merci** e attrezzature che riguardano lo svolgimento dell'attività dell'impresa (indicata in **polizza**). Sono beni di proprietà dell'**Assicurato**, di suoi clienti o fornitori.

La copertura:

- inizia quando le **merci** sono caricate sul veicolo;
- continua durante l'ordinario corso del viaggio;
- termina quando inizia l'operazione di scarico.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.22 - RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE

In aggiunta a quanto previsto dalla **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**, **Vittoria** indennizza le spese necessarie per:

- demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del **sinistro**;
- rimuovere e ricollocare gli oggetti mobili assicurati, se il loro spostamento serve per eseguire le riparazioni necessarie dopo un **sinistro** ai locali occupati dall'**Assicurato**.

Vittoria indennizza anche le spese per rimuovere i residui che rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" ⁽⁸⁾ o radioattivi ⁽⁹⁾.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.23 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

In caso di "danno liquidabile" in base alla garanzia "**INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA**", prestazioni "**Acqua condotta**" o "**Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna**", **Vittoria** rimborsa le spese sostenute per:

- la rottura delle parti in muratura del **fabbricato**, necessaria per ricercare il guasto, e il successivo ripristino di tali parti;
- la riparazione dell'impianto.

Per "danno liquidabile" si intende il danno determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza applicare eventuali **scoperti** e **franchigie** e limiti di **indennizzo**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.24 - SUPPORTI DI DATI

Per "supporti dati" si intendono tutti i tipi di dispositivi informatici utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**, ad esempio:

- CD-ROM, DVD;
- nastri magnetici, dischi;
- chiavette USB;
- materiale fisso ad uso memoria di massa.

La **garanzia** opera in caso di danni materiali e diretti ai "supporti dati" dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza i costi sostenuti dall'**Assicurato** per ripristinare i **dati** persi o alterati, contenuti nei supporti dati.

Vittoria indennizza se il ripristino dei **dati** è necessario e avviene entro 1 anno dall'accadimento dell'evento dannoso.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

Le **garanzie** di seguito elencate sono opzionali gratuite (senza aumento o diminuzione del **premio**)

2.25 - MACCHINARI IN LEASING

Sono assicurati anche i seguenti beni acquistati in leasing:

- **arredamento**;
- **attrezzature**;
- **macchinari e apparecchiature elettroniche**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma della copertura è quella a **valore intero**.

Se i beni sono assicurati in modo parziale con altra polizza, la **garanzia** della presente polizza opera ad integrazione. Questa condizione è valida se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei

confronti dell'Assicurato.

2.26 - SELLING PRICE (prezzo di vendita)

Questa **garanzia** opera in caso di **sinistro** che danneggia le **merci** vendute e che sono in attesa di consegna.

Vittoria, in deroga all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", indennizza le **merci**:

- in base al prezzo di vendita stabilito;
- dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna;
- nel rispetto dell'articolo "*TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA*".

Se il prezzo di vendita stabilito supera il corrispondente valore di mercato, si applica quest'ultimo.

La **garanzia** è valida se:

- le **merci** danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti **merci** illese;
- la vendita è provata per iscritto con atti o documenti di data certa;
- non è presente la **garanzia** "*DIARIA PER DANNI INDIRETTI*".

La forma della copertura è a **valore intero**.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurabili:

- **fabbricati** che si trovano fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- **fabbricati** (e **contenuto** e **merci** presenti all'interno di essi) costruiti con materiali **combustibili**:
 - nelle **strutture portanti** verticali;
 - nel **tetto**;
 - nei **solai**;
 - nelle pareti esterne;
 - nelle coperture e coibentazioni (se presenti),

ad eccezione delle costruzioni e installazioni presenti all'esterno del fabbricato (a prescindere da come sono costruite).

È tollerata:

- l'armatura del **tetto** in legno,
- la presenza di **solai** in legno di superficie totale non superiore al 25% della superficie coperta totale dei piani;
- l'esistenza di costruzioni o porzioni secondarie costruite e coperte in tutto od in parte in materiali **combustibili**, se la loro area coperta non supera il 10% dell'area coperta dal **fabbricato**.

Non hanno influenza i materiali impiegati per:

- coibentazioni;
 - rivestimenti;
 - impermeabilizzazioni;
- applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura;
- coibentazioni interne **combustibili** rivestite per intero con materiali non combustibili

Non sono inoltre assicurabili le imprese che non operano nel settore edile.

Non sono compresi nell'assicurazione:

- affreschi, mosaici e particolari architettonici che hanno valore artistico;
- tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a € 3.000;
- raccolte scientifiche, d'antichità o di monete, collezioni in genere;
- metalli preziosi, perle e pietre preziose;
- veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori. Esclusione non valida se i veicoli sono merci che riguardano l'attività dell'impresa;
- aeromobili, velivoli spaziali;
- macchinari e impianti acquistati in leasing provvisti di specifica polizza assicurativa (diversa dalla presente **polizza**).

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie e scoperti;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.**

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le **garanzie ex lege N°213/2023**

Non sono indennizzabili i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **terrorismo**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **beni assicurati** a seguito di **eventi**;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del sinistro sui **beni assicurati**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento o smottamento del terreno se non causato da **franamento**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **beni assicurati**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- alle **merci**;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **eventi** assicurati, sono comunque esclusi **indennizzi** in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:

- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- **garanzie presenti in polizza.**

Sono inoltre esclusi:

- **sinistri** relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la **garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"** e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati da:

- **allagamento** e bomba d'acqua (Flash Flood);
- penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- variazione della falda freatica;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- umidità, stilibidio, trasudamento, infiltrazione;
- infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili. Esclusione non valida se tali eventi siano

- connessi al diretto effetto dell'**alluvione, inondazione, esondazione**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'**alluvione, inondazione, esondazione** sul **fabbricato** assicurato;
- qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre per la **garanzia "FRANE EX LEGE N°213/2023"** e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:

- da **terremoto, alluvione, inondazione e esondazione**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **alluvione, inondazione e esondazione** che sono ricomprese nelle **garanzie "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023" e "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"**;
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica ed eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi;
- a immobili dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente **polizza**.

Inoltre, per la **garanzia "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"** e per l'eventuale copertura integrativa, sono esclusi i danni causati:

- da **allagamento**, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **alluvione, inondazione e esondazione**;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente **polizza**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto del terremoto sul fabbricato assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

B) Esclusioni per le altre garanzie (diverse dalle garanzie ex lege n°213/2023)

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi;
- **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale delle particelle). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.
- atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO DANNI DA EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"**;
- dolo del **Contraente**, dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- **terremoti**. Esclusione non valida per quanto coperto con le **garanzie "INDENNIZZO PER TERREMOTO", "TERREMOTO PER LE MERCI"**, se presenti in **polizza**;
- maremoti, eruzioni vulcaniche;
- **inondazioni, alluvioni**. Esclusione non valida per quanto coperto con le **garanzie "INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE - INONDAZIONE", "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"**, se presenti in **polizza**;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"**;
- fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ALLAGAMENTO"**.

Sono esclusi anche i danni;

- di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alle singole parti della macchina o dell'impianto nel quale si è verificato scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "FENOMENI ELETTRICI";
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi:

- perdita;
- danno;
- responsabilità;
- richiesta;
- costo;
- spesa di qualsiasi natura,

causati in modo diretto o indiretto da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre Vittoria a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;
- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Inoltre, la garanzia "FENOMENI ELETTRICI" esclude i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione ed i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza e quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- causati da guasti che si verificano senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici ed a lampade e altre fonti di luce. Esclusione non valida se tali danni sono connessi ad altri danni indennizzabili che si verificano anche in altre parti delle cose assicurate.

Inoltre, per la garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA":

- la prestazione "Acqua condotta" esclude:
 - i danni causati da:
 - umidità;
 - gocciolamento;
 - traboccamento;
 - rigurgito di fognature;
 - gelo;
 rottura degli impianti automatici di estinzione.
 - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
- la prestazione "Colaggio impianti automatici di estinzione" esclude:
 - i danni che si verificano in occasione di:
 - lavori di installazione o riparazione;
 - collaudi, prove;
 - modifiche costruttive,
 sia dell'impianto che dei locali protetti;
 - i danni causati dal gelo;
 - le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
- la prestazione "Occlusione di condutture - trabocco o rigurgito di fogna" esclude i danni conseguenti a:
 - occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;

- occlusione, **rigurgito** o trabocco della rete fognaria pubblica.

La garanzia "INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO" esclude i danni causati da:

- fuoriuscita d'acqua (e quanto da essa trasportato) dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini. Esclusione valida anche se la fuoriuscita d'acqua è provocata da **terremoto**, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- mareggiata, marea, **maremoto**, penetrazione di acqua marina;
- fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- fuoriuscita d'acqua non dovuta a:
 - rottura di impianti idrici, igienici e termici;
 - infiltrazione di acqua dal terreno;
- gelo, umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti ad eventi coperti da questa **garanzia**.

Inoltre, la garanzia "INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI" esclude:

- danni di gocciolamento (stillicidio) dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
- spese sostenute per la ricerca della rottura dei contenitori e per la sua la riparazione,

Inoltre, per la garanzia "INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI":

- la prestazione "Grandine, vento e cose da esso trasportate", esclude:
 - danni che si verificano all'interno dei **fabbricati**, alle **merci** o al **contenuto**. Esclusione non valida se i danni sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti o ai **serramenti** dalla violenza della grandine o del vento;
 - danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali o artificiali);
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o **rigurgito** dei sistemi di scarico;
 - gelo, **sovraccarico di neve**;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - danni subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne;
 - beni all'aperto. Esclusione non valida per serbatoi e impianti fissi (per natura o destinazione);
 - **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei **serramenti** (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a **sinistro**). Esclusione non valida se i danni derivano da grandine;
 - **serramenti**, vetrate, lucernari in genere, insegne. Esclusione non valida se i danni derivano da grandine, o rotture e lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
 - tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili;
 - capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto contenuto in esse;
- la prestazione "Sovraccarico di neve" esclude i danni:
 - da valanghe e slavine;
 - da gelo;
 - ai **fabbricati** e ai beni posti al loro interno, se i **fabbricati** non sono conformi:
 - alle norme in vigore per i **sovraccarichi di neve**,
 - alle precedenti norme di legge tecniche,
 - alle disposizioni locali,
 - in vigore al momento della realizzazione o ristrutturazione del **fabbricato**;
 - ai **fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento e ai beni posti al loro interno. Esclusione non valida se il rifacimento è ininfluente per la **garanzia "INDENNIZZO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI"**;
 - a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e alle cose presenti al loro interno;
 - a lucernari, vetrate e **serramenti** in genere, ed alle impermeabilizzazioni. Esclusione non valida se il danno è causato da crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti in seguito a **sovraccarico di neve**;
- la prestazione gelo non opera se l'attività dell'impresa è sospesa da più di 72 ore consecutive dal momento del **sinistro**.

Inoltre, per la garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE":

- la prestazione "Eventi sociopolitici" esclude i danni:
 - conseguenti a **inondazione** o frana;
 - di rapina, estorsione, saccheggio o dovuti ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - di fenomeno elettrico;
 - subiti dalle **merci** in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione

- del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei **beni assicurati** per ordine di qualunque Autorità (di diritto o di fatto) o in occasione di serrata;
- la prestazione "**Lastre**" esclude i danni:
 - indennizzabili in base ad altre **garanzie** presenti in **polizza**;
 - che derivano da:
 - crollo, assestamento o distacco di parti del **fabbricato**;
 - cedimento del terreno;
 - restauro dei locali;
 - operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
 - lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici;
 - rimozione delle lastre o degli **infissi** o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
 - alle lastre con speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
 - a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
 - a cose lavorate o vendibili dall'**Assicurato**.

Inoltre, l'assicurazione non copre:

- rigature o segnature;
- screpolature;
- scheggiature.

Inoltre, la **garanzia "INDENNIZZO PER FUORIUSCITA DI MATERIALI FUSI"** esclude:

- i danni che derivano dalla perdita del materiale fuoriuscito ed i danni al materiale stesso;
- le spese per riparare i guasti che hanno provocato la fuoriuscita.

La **garanzia "INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE"** esclude i danni:

- causati da **incendio, esplosione**, azione del fulmine, di **furto** o tentativo di **furto**, di fenomeno elettrico solo se di origine esterna. Sono esclusi anche i danni causati dallo spegnimento o demolizione;
- dovuti ad ammanchi accertati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- causati da difetti che l'**Assicurato** o l'addetto all'uso del **macchinario** conoscono al momento della stipula della **polizza** (anche se **Vittoria** ne era a conoscenza);
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la **manutenzione**;
- dovuti a funzionamento improprio del **macchinario** e ad esperimenti e prove che lo sovraccaricano o lo danneggiano;
- di deperimento o logoramento, che sono conseguenza naturale:
 - dell'uso, del funzionamento;
 - degli effetti gradualmente di agenti atmosferici;
 - della ruggine, corrosione, incrostazione, per la sola parte colpita in modo diretto;
 - di natura estetica;
 - che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
- ai seguenti beni:
 - utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
 - forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
 - catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, alla mazzetta battente;
 - chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi;
 - sistemi ed **apparecchiature elettroniche** per elaborazione **dati**. Esclusione non valida se:
 - si tratta di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del **macchinario** o impianto;
 - i danni sono conseguenza diretta di altri danni indennizzabili che si verificano su altre parti del **macchinario**.
- in conseguenza di:
 - montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura;
 - **manutenzione** e revisione;
 - trasporti e trasferimenti, comprese le operazioni di carico e scarico, fuori dall'**ubicazione** indicata

in polizza.

Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in occasione di:

- **inondazione, allagamento;**
- impantanamento dovuti a qualsiasi causa;
- **terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;**
- tromba marina e d'aria;
- mareggiata;
- cedimento del terreno e delle fondazioni;
- franamento, smottamento;
- valanga, slavina;
- crollo di **fabbricati per sovraccarico di neve.**
- atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare;
- atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni, la cui attività è diretta a rovesciare con la forza il Governo, di diritto o di fatto, o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza;
- sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio
- atti vandalici o terroristici con movente politico,
- occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
- **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazioni che per accelerazione artificiale dell'atomo).
- Le esclusioni sopra elencate sono valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con i relativi eventi.

Inoltre, la garanzia "INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE" esclude i danni:

- per inattività che dipendono (in modo diretto o indiretto) da eventi non garantiti o esclusi da questa **sezione**.
- dovuti ad un **sinistro**, anche se indennizzabile per questa **sezione**, causato da:
 - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
 - **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
 - da **terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;**
 - da fenomeno elettrico.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate, che impediscono o rallentano la fornitura di materiali;
 - cause esterne come, ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati guerra;
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di:
 - denaro, **valori**,
 - ricette della farmacia,
 - titoli, documenti e registri;
- verificatisi nel giorno del **sinistro** e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (**franchigia temporale**).

Inoltre, la garanzia "MERCİ TRASPORTATE" esclude i danni:

- indennizzabili in base ad altre **garanzie** di questa **sezione**.
- che dipendono (in modo totale o parziale) da:
 - difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
 - difetto di preparazione delle **merci** al trasporto;
 - cattivo stivaggio;
- che si verificano in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- che si verificano durante le operazioni di carico e scarico delle **merci**.

Inoltre, la garanzia "SUPPORTO DI DATI" esclude i costi che derivano da perdita o alterazione di **dati** senza danni materiali e diretti ai supporti e quelli causati da eliminazione (cestinatura) dei **dati**. Per supporti di dati si intendono tutti i tipi dispositivi informatici utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**, ad esempio:

- dischi
- CD-ROM;
- DVD;
- nastri magnetici o dischi;
- chiavette USB.

Inoltre, le **garanzie "INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE" e "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"** escludono i danni causati da:

- mareggiata, marea, **maremoto**;
 - umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione;
 - guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua a seguito di bomba d'acqua. Per bomba d'acqua si intende una precipitazione piovosa intensa e violenta, con quantità di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora;
 - fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.
- Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto dell'**inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i seguenti danni:

- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle **merci** collocate a meno di 12 cm dal pavimento;
- ai locali interrati e al loro contenuto.

La **garanzia "FRANE PER LE MERCI"** esclude i danni:

- causati da bradisismo, subsidenza;
- causati da distacco di roccia graduale;
- di rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti come, ad esempio:
 - cambiamenti di costruzione;
 - mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
 - sospensione di lavoro
 - qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- a **fabbricati** e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali, relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- a **fabbricati** e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** ad eventuali normative entrate in vigore dopo la sua costruzione.
- a **fabbricati** considerati abusivi per le norme di legge in vigore in materia urbanistico-edilizia.

Sono escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**

Inoltre, le **garanzie "INDENNIZZO PER TERREMOTO" e "TERREMOTO PER LE MERCI"** escludono i danni:

- causati da **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo), anche se questi fenomeni sono originati da **terremoto**;
 - causati da **eruzioni vulcaniche**, da **inondazioni** e da **maremoto**;
 - causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica
- Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto del **terremoto sui beni assicurati**;
- **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - indiretti, ad esempio:
 - cambiamenti di costruzione;
 - mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
 - sospensione di lavoro
 - qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
 - a **fabbricati** e tettoie:
 - non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
 - in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
 - a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
 - conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative che entrano in vigore dopo la sua costruzione;
 - a **fabbricati** considerati abusivi per le norme di legge in vigore in materia urbanistico-edilizia.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicata in polizza	indicato in polizza
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONI PER LE MERCI"	indicata in polizza	indicato in polizza
"FENOMENI ELETTRICI"		20% con minimo €300 e massimo €2.000
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicata in polizza	indicato in polizza
"FRANE PER LE MERCI"	indicata in polizza	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO"		indicato in polizza
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	indicata in polizza	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Acqua condotta	€ 200	
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Colaggio impianti automatici di estinzione	€ 200	
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Intasamento grondaie e pluviali		10% con il minimo di €200
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Occlusione di condutture, trabocco o rigurgito di fogna	€ 200	
"INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI"		10% con il minimo di € 500
"INDENNIZZO PER	€ 500	

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
<i>FUORIUSCITA DI MATERIALI FUSI</i>		
<i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Grandine, vento e cose da esso trasportate	€ 500	
<i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Sovraccarico di neve		10% con il minimo di € 5.000 e massimo di €50.000
<i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Gelo	€ 500	
<i>"INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E PER DANNI ALLE LASTRE"</i> Eventi sociopolitici		10% con il minimo di € 500
<i>"INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE"</i>		10% con il minimo di € 500, elevato a € 1.000 per macchinari dopo 10 anni dalla loro data di costruzione
<i>"MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTINCENDIO"</i>		10% con minimo € 2.500
<i>"MERCİ TRASPORTATE"</i>		10% con minimo € 250
<i>"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"</i>	€ 200	
<i>"SUPPORTI DATI"</i>		5% con minimo € 200
<i>"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"</i>	indicata in polizza	indicato in polizza
<i>"TERREMOTO PER LE MERCI"</i>	indicata in polizza	indicato in polizza

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

Ad eccezione dei i casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio ⁽¹⁰⁾, per nessun motivo Vittoria deve pagare una somma maggiore di quella assicurata in polizza.

TABELLA 3
Applicazione dei Limiti di indennizzo

GARANZIA/Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro salvo diversa indicazione)
Onorari dei periti	2% dell'indennizzo con max € 5.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi	25% della somma assicurata con max €50.000 per ciascuna ubicazione
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 10.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del danno liquidabile, con max € 15.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Valori	1% della somma assicurata per il contenuto, con max € 5.000
"RISCHIO LOCATIVO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del danno liquidabile max € 25.000
"RISCHIO LOCATIVO" Onorari dei periti	5% dell'indennizzo max € 8.000
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicato in polizza
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE PER LE MERCI"	indicato in polizza
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicato in polizza
"FRANE PER LE MERCI"	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER ALLAGAMENTO"	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA" Acqua condotta	somma assicurata, indicata in polizza, per le garanzie: <ul style="list-style-type: none"> • "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" fabbricato; • "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" contenuto; • "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" merci; • "SUPPORTO DATI".

GARANZIA/Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro salvo diversa indicazione)
<p><i>"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA"</i> Colaggio impianti automatici di estinzione</p>	<p>somma assicurata, indicata in polizza, per le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" fabbricato;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" contenuto;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" merci;</i> • <i>"SUPPORTO DATI".</i>
<p><i>"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA"</i> Intasamento grondaie e pluviali</p>	<p>€5.000 per anno solare</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA"</i> Occlusioni di condutture, trabocco o rigurgito di fogna</p>	<p>€5.000 per anno solare</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER DISPERSIONE DI LIQUIDI"</i></p>	<p>€5.000</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i></p>	<p>€5.000</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Grandine, vento</p>	<p>80% della somma assicurata, indicata in polizza, per le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" fabbricato;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" contenuto;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" merci;</i> • <i>"SUPPORTO DATI".</i>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al fabbricato</p>	<p>€ 2.000 per anno solare</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Danni causati da grandine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serramenti, vetrate, lucernari in genere; • Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; • Insegne facenti parte di fabbricati, anche se aperti da uno o più lati. 	<p>€ 5.000 per anno solare</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i> Sovraccarico di neve</p>	<p>60% della somma assicurata, indicata in polizza, per le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" fabbricato;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" contenuto;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" merci;</i> • <i>"SUPPORTO DATI".</i>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"</i> Eventi sociopolitici</p>	<p>80% della somma assicurata, indicata in polizza, per le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" fabbricato;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" contenuto;</i> • <i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" merci;</i> • <i>"SUPPORTO DATI".</i>
<p><i>"INDENNIZZO PER EVENTI DOLOSI E DANNI ALLE LASTRE"</i> Lastre</p>	<p>Per anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max € 5.000 per ciascuna ubicazione; • Max € 1.500 per singola lastra.
<p><i>"INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE"</i></p>	<p>somma assicurata indicata in polizza</p>

GARANZIA/Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FUORIUSCITA DI MATERIALI FUSI"	€ 5.000
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	indicato in polizza
"MANCATO RISPETTO DELLE NORME ANTINCENDIO"	€ 25.000
"MERCİ TRASPORTATE"	€ 5.000 per anno solare
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 2.500
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicato in polizza
"TERREMOTO PER LE MERCİ"	indicato in polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA

Vittoria ha stipulato un accordo con Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza. In caso di **sinistro**, puoi richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'assistenza "post-sinistro". La prestazione non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Per i **sinistri** indennizzabili a termini di **polizza**, il costo dell'intervento è a carico di **Vittoria**⁽¹¹⁾. Puoi concordare con Belfor Italia s.r.l. ulteriori interventi. In questo caso, i costi (ulteriori) sono a tuo carico.

Belfor Italia s.r.l. è la sola responsabile degli interventi che esegue o consiglia.

Nell'allegato "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda" trovi il dettaglio dei servizi prestati.

Puoi richiedere l'intervento di Belfor Italia s.r.l. con una chiamata al numero Verde 800 820 189 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

Vittoria può recedere dalla presente clausola in ogni momento, con un preavviso di 60 giorni a partire da quando ricevi la comunicazione di recesso.

Vale comunque quanto indicato nel successivo articolo "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO".

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti alle cose assicurate, causati da te o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio**⁽¹²⁾.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso rischio;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa. Nella denuncia devi indicare, in particolare:
 - il momento d'inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta del **sinistro**;
 - l'entità approssimativa del danno.

Devi poi inviare a **Vittoria** una copia di tale dichiarazione.

Inoltre devi:

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a un'indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione della qualità, quantità e valore (anche approssimativo) delle cose distrutte o danneggiate. Se richiesto da **Vittoria**, devi anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** e indicare il loro valore. Devi mettere a disposizione i tuoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento richiesto da, necessario a **Vittoria** e ai periti per le indagini e verifiche;
- mettere a disposizione di **Vittoria**, in caso di danno subito dalle **merci**, i documenti contabili di magazzino ed ogni altro documento in tuo possesso relativo alle **merci** danneggiate.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi previsti in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo**⁽¹³⁾.

5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;

- **faciliti l'evoluzione (progresso) del sinistro.**

5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** (o l'**Assicurato**) e **Vittoria**.

Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.

I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.

In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** paga anche:

- le spese e onorari del perito scelto dal **Contraente** (o dall'**Assicurato**);
- la quota parte di spese onorari a carico del **Contraente** a seguito di nomina del terzo perito.

Vittoria paga tali spese entro i limiti indicati all'articolo "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

5.5 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
- verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegati le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

In caso di **sinistro** che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta:

- nelle aree non interessate in maniera diretta dal sinistro;
- nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per il **fabbricato**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "Valore a nuovo", come di seguito illustrato.

Definizioni

- "**Valore a nuovo**": la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo. È escluso solo il valore dell'area.
- "**Deprezzamento**": la riduzione del "Valore a nuovo" determinata in relazione a:
 - grado di vetustà;
 - stato di conservazione;
 - modo di costruzione;
 - destinazione;

- qualità e funzionalità;
- rendimento;
- stato di **manutenzione**;
- ogni altra circostanza concomitante.
- “Valore allo stato d’uso”: il “Valore a nuovo” al netto del “Deprezzamento”.

Determinazione del danno al fabbricato

- si applica il “Deprezzamento” alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato il valore dei residui.
- si calcola il supplemento che, aggiunto all’importo di cui sopra, determina l’**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del “Valore a nuovo”.

Il supplemento di indennizzo è riconosciuto all’Assicurato:

- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c’è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
 - entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro 18 mesi quando l’**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **fabbricato** relativo a reparto in normale stato di attività.

Se il **fabbricato** è realizzato su area di proprietà altrui e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**, **Vittoria** considera il **fabbricato** in condizione di demolizione. In tal caso, **Vittoria** indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

La parte che resta è indennizzata se l’**Assicurato** documenta l’avvenuta ricostruzione o riparazione sulla stessa area, entro i termini sopra indicati.

Le disposizioni dell’articolo “**ASSICURAZIONE PARZIALE**” si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:

- superiore o uguale al “Valore a nuovo”, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il “Valore allo stato d’uso” e il “Valore a nuovo”, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all’eccedenza rilevata rispetto all’eccedenza necessaria per ottenere il “Valore a nuovo”;
- uguale o inferiore al “Valore allo stato d’uso”, il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all’articolo “**ASSICURAZIONE PARZIALE**”.

Per il **contenuto**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del “Valore a nuovo”, di seguito illustrato.

Definizioni

- “Valore a nuovo”: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove e uguali o equivalenti per uso e rendimento economico. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e le spese fiscali.
- “Deprezzamento”: la riduzione del “Valore a nuovo”, determinata in relazione a:
 - tipo;
 - qualità;
 - funzionalità;
 - rendimento;
 - stato di **manutenzione**;
 - altre circostanze concomitanti.
- “Valore allo stato d’uso”: il “Valore a nuovo” al netto del “Deprezzamento”.

Determinazione del danno al contenuto

- si applica il “Deprezzamento” alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato:
 - il valore delle cose illese;
 - il valore residuo delle cose danneggiate;
 - gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
- si calcola il supplemento che, aggiunto all’importo di cui sopra, determina l’**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del “Valore a nuovo”.

Il supplemento di indennizzo è riconosciuto all’Assicurato:

- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c’è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
 - entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro 18 mesi quando l’**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **contenuto** relativo a reparto in normale stato di attività.

Inoltre, per le **apparecchiature elettroniche** danneggiate da fenomeno elettrico, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto se:

- il **sinistro** si è verificato entro 4 anni successivi a quello di costruzione;
- il costruttore non ha cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti;
- l'impianto o l'apparecchiatura o i pezzi di ricambio sono ancora disponibili sul mercato.

Per il **contenuto**, in nessun caso **Vittoria** indennizza un importo superiore al doppio del "**Valore allo stato d'uso**".

Le disposizioni del successivo articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:

- superiore o uguale al "Valore a nuovo", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il "Valore allo stato d'uso" e il "Valore a nuovo", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "**Valore a nuovo**";
- uguale o inferiore al "Valore allo stato d'uso", il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**".

Per le **cose assicurabili a condizioni speciali**, la copertura è valida per il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime.

È escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico o artistico.

Vittoria paga l'**indennizzo** solo se le cose distrutte o danneggiate sono state riparate o ricostruite entro 12 mesi dalla data del **sinistro**.

Per le **merci**, **Vittoria** stima il valore in relazione a:

- natura;
- qualità;
- eventuale svalutazione commerciale.

Sono compresi gli oneri fiscali.

Per la **garanzia "GARANZIA RISCHIO LOCATIVO"** l'ammontare del danno è calcolato in base al "Valore allo stato d'uso".

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER GUASTI MACCHINE"** l'ammontare del danno è calcolato in base al "Valore allo stato d'uso".

Per i **terreni**, **Vittoria** stima il costo di ripristino, cioè l'importo per sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche dei **terreni** ad una condizione pari a quella precedente all'**evento**.

Esempio di determinazione del supplemento di indennizzo al momento del sinistro

- Valore a nuovo € 150.000
- Valore allo stato d'uso (al momento del sinistro) € 100.000
- Supplemento di Indennizzo € 50.000.

Esempi	Somma assicurata	Confronto	Supplemento Indennizzo riconosciuto
1	€ 150.000	La somma assicurata è uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	La somma assicurata è maggiore del valore al momento del sinistro ma inferiore al valore a nuovo	€ 20.000
3	€ 90.000	La somma assicurata è minore del valore al momento del sinistro	€ 0

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la forma di copertura a **valore intero**.

Se al momento del sinistro la **somma assicurata** è inferiore al valore del bene stimato in base all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**":

- fino al 15% di differenza (insufficienza), **Vittoria** non applica la **regola proporzionale**;
- oltre al 15% di insufficienza, **Vittoria** applica la **regola proporzionale** solo per l'eccedenza rispetto al 15%.

Vittoria non applica la regola proporzionale a:

- danni di importo inferiore a € 5.000
- cose assicurabili a condizioni speciali;
- onorari dei periti.

Esempio 1

Somma assicurata: € 95.000

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 100.000

Importo del danno: € 20.000

Insufficienza: €5.000 (5,3% della somma assicurata)

L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale. Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2

Somma assicurata: € 85.000

Valore al momento del sinistro: € 100.000

Importo del danno: € 20.000

Insufficienza: €15.000 (17,6% della somma assicurata)

L'insufficienza è superiore al 15%

Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%.

Somma assicurata + 15% = €97.750

Danno indennizzabile = € 20.000 x € 97.750/100.000 = € 19.550

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Su richiesta dell'**Assicurato** quanto sopra indicato si può applicare a ciascuno dei **beni assicurati** considerato a sé stante (come se ogni bene è assicurato con una distinta polizza). A tale scopo i periti incaricati redigono, per ciascun bene danneggiato, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati sono considerati come acconti (soggetti a conguaglio) su quanto nel caso risulta dovuto da **Vittoria** come **indennizzo** totale.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** un anticipo dell'importo della liquidazione se:

- non ci sono contestazioni sull'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 40.000.

L'importo di tale anticipo è pari al 50% dell'importo minimo da pagare in base alle risultanze acquisite.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se l'**Assicurato** dimostra che non esiste nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "**ESCLUSIONI**".

Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "Valore a nuovo" di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo". Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** posso esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.

Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.

Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:

- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'**Assicurato**.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per surroga si intende la sostituzione di un terzo al creditore o al debitore.

Vittoria rinuncia, eccetto nel caso di dolo, al diritto di surroga che deriva dal Codice civile ⁽¹⁴⁾ verso:

- le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllanti, controllate e collegate ⁽¹⁵⁾;
- i clienti;
- i locatori dei **fabbricati** assicurati;
- i soggetti indicati in **polizza**.

Vittoria rinuncia al diritto di surroga se anche il **Contraente** rinuncia all'azione di rivalsa e, nel caso dei locatori dei **fabbricati** assicurati, anche quest'ultimi rinunciano all'azione di rivalsa verso il **Contraente**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno.</p> <p>Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.</p> <p>Contattare Belfor al numero verde: 800-820-189 per attivare il servizio di "Pronto intervento Azienda".</p>	<p>Avvisare Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p> <p>Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna:</p> <ul style="list-style-type: none">• denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;• inviare a Vittoria la copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.</p> <p>Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> <p>In caso di danno alle merci mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.</p>

ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

1. Programma “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR”.

In caso di **sinistro** relativo alle **garanzie** della Sezione Incendio, hai diritto al servizio di “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR”.

Il servizio consiste nell’assistenza tecnica da parte Belfor Italia s.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR”.

Con la stipula della **polizza**, diventi membro del programma “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR” e puoi usufruire dei seguenti vantaggi:

- disponibilità di un numero verde **800 820 189**, attivo 24 ore su 24, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
- emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell’organizzazione aziendale;
- partecipazione gratuita ai seminari tecnici presso sedi di Belfor, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

In seguito alla stipula della **polizza**:

- **Vittoria** comunica a Belfor Italia s.r.l. le generalità dell’**Assicurato** ed il numero della **polizza**.
- Belfor Italia s.r.l. provvede alla registrazione ed all’attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro.

In caso di **sinistro**:

- contatta tempestivamente il numero verde **800 820 189**;
- fornisci all’operatore telefonico il tuo nominativo, il numero di polizza e un recapito telefonico;
- un Responsabile Tecnico di Belfor Italia s.r.l. ti fornirà immediato supporto tecnico telefonico, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia s.r.l.:
 - identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino, necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e il rapido riavviamento dell’attività;
 - emette gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle tue esigenze.

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d’opera Belfor Italia s.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d’opera, ad esempio:
 - opere di salvataggio mediante deumidificazione o applicazione oli protettivi;
 - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
 - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
 - risanamento di fabbricati civili ed industriali;
 - decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi;
 - interventi di deumidificazione e deodorizzazione,

saranno a carico dell’**Assicurato** e, previa conferma dell’operatività di **polizza**, potranno essere rimborsati da **Vittoria**, in base a quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile ;

- I tempi che intercorrono tra la chiamata e il sopralluogo, indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- Belfor Italia s.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia s.r.l. sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati o consigliati da Belfor Italia s.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- Belfor Italia s.r.l. opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. Belfor Italia s.r.l. non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e

volontà.

5. Chi è Belfor Italia s.r.l.

È la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor.

Belfor Italia s.r.l. vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Belfor mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge n. 213/2023 e relativo decreto attuativo del MEF-MIMIT.
- (2) Codice penale – Art. 624 – Furto
Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
- (3) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.
- (4) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.
- (5) D.M. 14/01/2008.
- (6) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.
- (7) Codice civile – Art.1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non rovi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Codice civile - Art.1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

- (8) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (9) D.P.R. N. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (10) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (11) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (12) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (13) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- (14) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo

si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(15) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(16) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**Sezione
"FURTO E RAPINA"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia
INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	Base
INTEGRAZIONE PORTAVALORI	Opzionale a pagamento
VALORI IN CASSAFORTE	Opzionale a pagamento
ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	Opzionale con riduzione di premio
SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA	Opzionale con riduzione di premio
MACCHINARI IN LEASING	Opzionale gratuita

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Apparecchiature elettroniche**
I seguenti beni:
 - sistemi elettronici di elaborazione **dati** e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione **dati**;
 - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
 - personal computer.
- **Arredamento**
I seguenti beni:
 - arredi dei locali in genere, compresi mobili, tappeti, arazzi, quadri, statue, scaffalature;
 - macchine per ufficio (comprese le **apparecchiature elettroniche**), impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
 - cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro relativo all'esercizio dell'attività;
 - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - schede, dischi, nastri ed altri **supporti informatici** per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
 - normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'**Assicurato** o del custode, in locali annessi a quelli dell'impresa assicurata.

Nell'arredamento non sono compresi i beni indicati alle voci:

 - **merci**;
 - **oggetti pregiati**;
 - **preziosi, valori**.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Attrezzature - Macchinari**
 - attrezzi e utensili in genere;
 - serbatoi e sili;
 - macchine e impianti in genere. Sono compresi per esempio, gli impianti di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature per segnalare e comunicare destinati alla gestione dell'attività assicurata, ed i relativi ricambi e basamenti;
 - raccordi, tubi e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
 - mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto;
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- **Beni assicurati**
Sono i beni indicati nel **contenuto** e utilizzati dall'**Assicurato** (anche se di proprietà di terzi). I beni si trovano nei locali del complesso immobiliare dell'impresa assicurata.
Una parte dei beni, esclusi **oggetti pregiati, preziosi, valori**, può trovarsi anche:
 - all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'impresa assicurata;
 - in modo temporaneo presso terzi nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Vaticano).
Ad esempio, quando si partecipa a: fiere, mostre, mercati, sfilate.
- **Contenuto**
Quanto indicato alle voci:
 - **arredamento**;

- attrezzature – macchinari;
 - merci;
 - oggetti pregiati, preziosi, valori.
- **Dati**
Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
 - **Estorsione**
Reato commesso da chi costringe una persona, con violenza o minaccia, a consegnargli i propri beni. La materia è regolamentata dal Codice penale ⁽¹⁾.
 - **Fissi**
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
 - **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato.
 - **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽²⁾. E' espressa in euro.
 - **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
 - **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
 - **Infissi**
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
 - **Infortunio**
Evento fortuito (accidentale, casuale), violento ed esterno, che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
 - **Merci**
I seguenti beni:
 - merci in genere. Sono compresi i veicoli iscritti al P.R.A. e i ciclomotori, se relativi all'attività assicurata.
 - materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti industriali, semilavorati e finiti;
 - scorte e materiali di consumo;
 - imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.
 Nelle merci non sono compresi i beni indicati alle voci:
 - **arredamento**;
 - **attrezzature – macchinari**;
 - **oggetti pregiati, preziosi**.
 - **Oggetti pregiati**
Quadri, sculture, oggetti d'arte che non costituiscono mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili. Sono esclusi i beni indicati nella voce **preziosi**.
 - **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti tra le **Parti**.
 - **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
 - **Preziosi**
Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
 - **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia. La materia è regolata dal Codice Penale ⁽³⁾.
 - **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
 - **Scippo**
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i **valori** da essa trasportati.
 - **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. Quando

c'è sia **scoperto** che **franchigia**, quest'ultima deve essere considerata come valore minimo di scoperto.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sistema informatico**

Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **Somma assicurata**

Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.

- **Valori**

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, Sono escluse valute digitali e criptovalute.

- **Vetro antisfondamento**

È un vetro costituito in uno dei seguenti modi:

- unione di più strati di vetro con uno strato di plastica in mezzo, di spessore totale non inferiore a 6 mm;
- unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a 6 mm.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Le **garanzie** proteggono il **contenuto** in caso di **furto** o altri eventi simili più avanti descritti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto". E' la forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale⁽⁴⁾.

Esempio di applicazione della forma a primo rischio assoluto

- **Somma assicurata per il contenuto = € 10.000;**
- **Danno subito dal contenuto = € 12.000;**
- **Valore effettivo del contenuto (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 20.000;**
- **Danno indennizzato all'assicurato = € 10.000 (pari alla somma assicurata).**

Il **premio** è calcolato in base all'attività che hai dichiarato e che è indicata in **polizza**.

Puoi svolgere anche attività secondarie a maggior **rischio**: in questo caso sono applicati i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA

Vittoria indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e diretti ai **beni assicurati**, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati:

- **furto**, se il ladro entra nei locali che contengono le cose in uno dei seguenti modi:
 - a) **violazione delle difese esterne** con rottura, scasso, uso di chiavi false (meccaniche o elettroniche), di grimaldelli o di arnesi simili. L'uso fraudolento (con inganno) di una chiave vera è considerato come l'uso di una chiave falsa;
 - b) **uso di un percorso diverso da quello normale** che richiede di superare ostacoli o ripari con mezzi artificiali o con particolare agilità personale;
 - c) **in modo clandestino**, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi. Il furto con introduzione clandestina è quello che commette una persona quando approfitta di particolari condizioni ed entra nei locali senza destare sospetti negli addetti alla sorveglianza. Una volta entrato, attende la chiusura dei locali e ruba gli oggetti.
 - d) **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;
 - e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura dei locali al pubblico e in presenza del personale;
 - f) **in uno dei modi indicati alle lettere a), b) e c)** durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte delle vetrine ben chiuse sono protette da solo vetro fisso.

Se per **beni assicurati** sono previste in **polizza** particolari difese interne, **Vittoria** indennizza solo se il ladro ha violato tali difese con le modalità indicate alla lettera a).

- **rapina** se avviene nei locali assicurati e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prese dall'esterno e portate all'interno dei locali stessi;
- **estorsione**, se sia la violenza o la minaccia che la consegna delle cose assicurate avvengono all'interno dei locali descritti in **polizza**;
- guasti e atti vandalici (ai **beni assicurati**) causati dai ladri per commettere (o tentare) **furto**, **rapina** o

estorsione;

- guasti alle parti del fabbricato che contengono i **beni assicurati** e agli **infissi** che riparano e proteggono gli accessi e le aperture dei locali stessi. Sono compresi i danni da **furto di fissi e infissi**.

La **garanzia** comprende anche le seguenti prestazioni, con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**":

- **Furto di beni fuori dai locali**, per i **beni assicurati** che si trovano:
 - all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'attività commerciale assicurata. Il **furto** deve avvenire in uno dei modi indicati alle precedenti lettere a), b), c). L'area recintata è considerata allo stesso modo dei locali;
 - in modo temporaneo presso terzi, anche quando si partecipa a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio italiano, compreso Stato Vaticano e San Marino, nei limiti previsti dagli articoli:
 - "**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI**";
 - "**MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI**".

- **Furto tramite veicoli dell'Assicurato**, se per portare via i **beni assicurati** i ladri utilizzano veicoli presenti nei locali dell'impresa assicurata o presenti nell'area in uso esclusivo dell'impresa.

Vittoria indennizza con applicazione dello **scoperto** indicato all'articolo "**FRANCHIGIE E SCOPERTI**".

Vittoria non applica lo **scoperto** se:

- in **polizza** è presente la **garanzia** "**SCONTO PER SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA**";
- al momento del **sinistro**, il servizio di sorveglianza è svolto come dichiarato in **polizza**.
- **Estensione al furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato, fuori dell'orario di lavoro**, la prestazione vale se si verificano le seguenti condizioni:
 - il **furto** avviene in uno dei modi indicati alle precedenti lettere: da a) ad f);
 - il dipendente (autore del **furto**) non è incaricato della:
 - custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti in **polizza**;
 - sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il **furto** è commesso a locali chiusi e in orari diversi da quelli in cui il dipendente lavora nei locali stessi.

- **Portavalori**

Vittoria indennizza la perdita di **valori** di proprietà dell'**Assicurato** durante il trasporto fuori dai locali dell'impresa assicurata, in conseguenza di:

- **scippo**;
- **rapina**;
- **furto** in seguito ad **infortunio** o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- **furto** con destrezza, se l'incaricato del trasporto indossa o ha a portata di mano i **valori** commessi sull'**Assicurato**, sui suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono il servizio esterno di trasporto.

Vittoria indennizza anche il costo dell'ordine, in caso di:

- impossibilità di effettuare la consegna a causa di un incidente;
- altre ragioni certificabili che comportano un ricovero in pronto soccorso.

La prestazione vale se:

- i **valori** trasportati sono relativi all'attività assicurata;
- le persone che eseguono il trasporto:
 - non hanno minorazioni fisiche che li rendono inadatti al servizio di portavalori;
 - hanno età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni;
 - non sono assicurate con altre polizze contro i **rischi di furto, scippo, rapina** per il trasporto di **valori**;

La prestazione vale nel territorio della Provincia in cui si trovano i locali che contengono le cose assicurate. Vale anche nelle Province confinanti.

- **Spese sanitarie per infortunio in caso di rapina estorsione e scippo**

In caso di **furto, rapina** o **estorsione** indennizzabili, la **garanzia** copre anche l'**infortunio** (eventuale) subito dal titolare dell'impresa, dai suoi familiari o dai dipendenti. In questo caso, **Vittoria** rimborsa le spese sanitarie (documentate) sostenute in conseguenza dell'**infortunio**.

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI

Vittoria presta l'assicurazione solo se i locali che contengono i **beni assicurati** si trovano in fabbricati con pareti perimetrali, solai o copertura realizzati con i seguenti materiali:

- vivo,
- cotto,
- calcestruzzo,

- vetrocemento armato,
- **vetro antisfondamento**,
- cemento (armato o no).

Inoltre, se i locali fanno parte di un fabbricato che ha solo il piano terra, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale a non meno di 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).

Se l'altezza è inferiore a 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato del tutto fisso.

Se tutti i requisiti non sono rispettati, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?". Questo **scoperto** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI

Se nei locali che contengono i beni assicurati ci sono aperture verso l'esterno situate in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,

Vittoria presta l'assicurazione se ognuna di tali aperture è:

- difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti:

oppure

- protetta da inferriate fissate nel muro. Possono essere anche barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro.

I serramenti sono:

- realizzati con i seguenti materiali
 - legno;
 - materia plastica rigida;
 - **vetro antisfondamento**,
 - metallo o lega metallica,
- ben fissati o chiusi con:
 - serrature;
 - lucchetti;
 - altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, se le loro dimensioni non permettono l'accesso ai locali che contengono i **beni assicurati**.

Se tutti i requisiti non sono rispettati, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?". Questo **scoperto** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali che contengono i **beni assicurati** restano incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 45° giorno.

Per i **preziosi** e i **valori** la sospensione inizia dalle ore 24 dell'8° giorno.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune prevedono un aumento del **premio**, altre una riduzione del **premio**, altre ancora sono gratuite. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con aumento del premio

2.1 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI

Vittoria indennizza, entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, la perdita di **valori** di proprietà dell'Assicurato. Questa somma è una integrazione negli stessi termini e condizioni di quanto previsto per la prestazione "Portavalori" della **garanzia base "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**.

Vittoria indennizza con applicazione di uno **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.2 - VALORI IN CASSAFORTE

Vittoria assicura, entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, i **valori** che si trovano nelle casseforti murate ed ancorate o di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato contro:

- il **furto**, se il ladro:
 - è entrato nei locali in uno dei modi indicati all'articolo "*INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA*", lettere da a) a f);
 - ha violato le difese dei mezzi di custodia mediante:
 - scasso dei sistemi di chiusura;
 - uso di grimaldelli o altri mezzi illeciti idonei allo scopo. Sono escluse le chiavi false;
- la **rapina**, anche per i **valori** posti al di fuori delle casseforti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

Opzioni con riduzione del premio

2.3 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- i locali che contengono i **beni assicurati** sono protetti da impianto antifurto con registratore di controllo installato da impresa autorizzata ⁽⁵⁾ come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'Assicurato;
- l'Assicurato osserva e fa osservare i seguenti obblighi:
 - manutenzione dell'impianto almeno una volta l'anno, tramite adeguati interventi;
 - attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'impresa assicurata.

A fronte di tali condizioni, paghi un **premio** ridotto (sconto).

Se l'Assicurato (o chi per lui) non rispetta i predetti obblighi, o se l'allarme non ha le caratteristiche richieste, Vittoria indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.4 - SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA

In **polizza** dichiarare che durante i periodi di chiusura dell'impresa:

- i locali sono sorvegliati all'interno da guardiano con arma da fuoco;
- il guardiano svolge giri di ispezione (ronda) almeno ogni ora;
- i giri di ispezione sono verificati tramite orologi o altri strumenti elettronici di controllo installati nei punti più adatti per l'efficacia della sorveglianza.

Tale dichiarazione determina la riduzione del **premio** ed è essenziale per l'efficacia della **garanzia**.

Vale quanto previsto all'articolo "*DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO*" del documento "*Il Contratto dalla A alla Z*".

Opzioni gratuita (senza aumento o diminuzione del premio)

2.5 - MACCHINARI IN LEASING

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo "*Cosa NON è assicurato*", sono assicurati anche i **macchinari** e gli impianti acquistati in leasing.

Se i **macchinari** sono assicurati in modo parziale con altre polizze, l'assicurazione con Vittoria opera ad integrazione. Tale condizione vale solo se le altre polizze prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono compresi nell'assicurazione:

- veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori, se non costituiscono **merci** relative all'attività assicurata;
- **macchinari** ed impianti acquistati in leasing e assicurati con specifica polizza. Esclusione non valida se presente in **polizza** la **garanzia "MACCHINARI IN LEASING"**

La copertura assicurativa non opera per fabbricati:

- fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- con pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali diversi da:
 - vivo;
 - cotto;
 - calcestruzzo;
 - vetrocemento armato;
 - **vetro antisfondamento**;
 - cemento (armato o no).

4. - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dal contratto.**

4.1 - ESCLUSIONI

Tutte le **garanzie** escludono i danni:

- che si verificano in occasione di:
 - incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri eventi naturali;
 - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato;
 - confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto.

Le suddette esclusioni non sono valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai seguenti soggetti:
 - **Assicurato**;
 - persone che abitano con l'**Assicurato** o il **Contraente** o occupano i locali che contengono i **beni assicurati** o i locali comunicanti;
 - persone del fatto delle quali devono rispondere l'**Assicurato** o il **Contraente**;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - parenti o affini dell'**Assicurato** o del **Contraente** da vincoli di parentela o affinità anche se non abitano insieme;
- causati ai **beni assicurati** da incendi, esplosioni o scoppi;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**;
- da sottrazione di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**, causati da attacco al sistema stesso.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Sono previste **franchigie** e **scoperti**.

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

- Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Atti vandalici su beni assicurati	€ 250	
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	€ 250	
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Guasti cagionati dai ladri	€ 250	
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Beni assicurati fuori dai locali		25%
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi		25%
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Furto tramite veicoli presenti nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'Assicurato		20%
<i>"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"</i> Mancato rispetto dei requisiti		25%
<i>"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI CONTENENTI I BENI ASSICURATI"</i> Mezzi non conformi		<ul style="list-style-type: none">• 10% se l'Assicurato, i suoi dipendenti o i familiari sono presenti nei locali al momento del furto;• 25% negli altri casi;

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO"		25%
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"		10%
"VALORI IN CASSAFORTE" Rapina		20%

Gli scoperti sono differenziati anche in base alla classificazione dell'attività che hai dichiarato e che è indicata in polizza.

Per attività indicata in polizza di classe "A":

- per importo indennizzabile fino ad € 5.000: **scoperto** 20%, minimo di € 100.
Se presente la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO": **scoperto** 10%, minimo di € 100;
- per importo indennizzabile oltre € 5.000 fino ad € 20.000: **scoperto** 10%, minimo di € 1.500.
Se presente la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO": **scoperto** 5%, minimo di € 750;
- per importo indennizzabile oltre € 20.000: **scoperto** 15%, massimo di € 10.000.
Se presente la garanzia "ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO": **scoperto** 10%, massimo di € 10.000.

Se per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata valgono più scoperti o più franchigie vale quanto indicato all'articolo "COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE".

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- Limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria pagherà massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi Vittoria pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- Limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- Limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

Ad eccezione dei casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio ⁽⁶⁾ per nessun motivo Vittoria deve pagare una somma maggiore di quella assicurata in polizza.

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limite di indennizzo (per sinistro a meno di diversa indicazione)
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Atti vandalici su beni assicurati	€ 2.500
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Beni assicurati fuori dai locali	10% della somma assicurata max € 7.500
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Beni assicurati in modo temporaneo presso terzi	15% della somma assicurata max € 5.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore	20% della somma assicurata max € 5.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	€ 10.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Oggetti pregiati	€ 5.000 per singolo oggetto o per servizio di argenteria
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Portavalori	20% della somma assicurata max € 2.500 per anno solare
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Preziosi	20% della somma assicurata max € 5.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Spese sanitarie	€ 1.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Valori	20% della somma assicurata max € 5.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di **Vittoria** ⁽⁷⁾.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o avvisare **Vittoria** ⁽⁸⁾. Se hai altre polizze che coprono lo stesso evento, devi avvisare anche gli altri assicuratori (diversi da **Vittoria**);
- comunicare a **Vittoria** le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo. Nella denuncia devi indicare, tra l'altro, l'Agenzia e il numero di **polizza**;
- inviare a **Vittoria** un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo) e la copia della denuncia fatta all'Autorità.

Devi inoltre:

- agire subito per:
 - cercare di recuperare le cose rubate;
 - conservare e custodire le cose rimaste, anche se danneggiate;
- denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare la procedura di ammortamento, se la legge lo consente.

In questi casi, le spese che sostieni sono a carico di **Vittoria**, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose hanno al momento del **sinistro**.

Tali spese sono a carico di **Vittoria** anche se:

- l'ammontare delle spese, unitamente all'importo del danno, supera la **somma assicurata**;
- non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Vittoria** prova che hai fatto spese in maniera sconsiderata (con leggerezza, in modo avventato, senza ponderazione).

Devi inoltre:

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad una indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- dimostrare il danno e la sua entità;
- mettere a disposizione di **Vittoria** e dei periti tutti i documenti e le prove richieste per le indagini;
- facilitare le indagini e gli accertamenti presso terzi che **Vittoria** e i periti ritengono necessarie;
- presentare, se richiesti da **Vittoria**, i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al **sinistro**.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi elencati in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** ⁽⁹⁾.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**;
- alteri gli indizi materiali del reato.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.

Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.

I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.

In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a

maggioranza.

Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
- d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
- e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
- g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegati le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra i seguenti importi:

- valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**
- valore di ciò che resta dopo il **sinistro**, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali danni.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Per i titoli di credito:

- **Vittoria**, a meno di diversi accordi, paga l'indennizzo dopo la scadenza di ciascun titolo, se prevista;
- l'**Assicurato** restituisce a **Vittoria** l'indennizzo percepito, una volta che i titoli diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento.

5.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **polizza** possono essere esercitati solo dal **Contraente** e da **Vittoria**.

Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni; tali atti sono vincolanti anche per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) che non può contestarli.

Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** le **somme assicurate** sono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. La riduzione è pari al danno indennizzato (netto di eventuali **scoperti** e **franchigie**).

Puoi richiedere di reintegrare l'importo del danno indennizzato versando il corrispettivo rateo di **premio** quando **Vittoria** ti paga l'**indennizzo**.

In caso di più **sinistri** nello stesso periodo di assicurazione, il reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla **somma assicurata**.

Se **Vittoria** recede dal contratto, ti restituisce la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso calcolato sulle **somme assicurate** ancora in essere.

5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Devi avvisare **Vittoria** appena hai notizia che le cose sottratte sono recuperate in tutto o in parte.

Per le cose recuperate:

- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** integralmente: le cose recuperate diventano di proprietà di **Vittoria**, se non restituisci l'intero importo ricevuto (da **Vittoria**);
- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** parzialmente: puoi tenere o vendere le cose recuperate, se restituisci a **Vittoria** l'importo parziale ricevuto (da **Vittoria**).

In questo caso **Vittoria** procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno accertato in origine, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto **Vittoria** calcola l'**indennizzo** a termini di **polizza** ed effettua il conguaglio.

- prima di pagare l'**indennizzo** ed entro 2 mesi dalla data di avviso del **sinistro**: **Vittoria** copre solo i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. Puoi lasciare a **Vittoria** le cose di uso personale e domestico recuperate. **Vittoria** può rifiutare di tenerle e pagare l'**indennizzo** dovuto.

5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:

- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'Assicurato.

5.11 - SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, se per una **garanzia** è previsto uno **scoperto**, l'**indennizzo** è determinato senza tenere conto dello **scoperto** che **Vittoria** detrae dopo dall'importo calcolato in base all'articolo "Assicurazione presso diversi assicuratori" del documento "Il Contratto dalla A alla Z".

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.

Fare denuncia all'Autorità di Polizia del luogo, indicando o **Vittoria** o l'Agenzia e il numero di **polizza**.

Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;

Adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare del **sinistro** l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**;

Fornire a **Vittoria** un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Predisporre un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate con indicazione del rispettivo valore.

Conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno sia le cose non rubate che le tracce e gli indizi materiali del reato.

Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) Codice penale – Artt. 629

Art. 629- Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

(2) Codice penale – Artt. 624 e 624 bis

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(3) Codice Penale – Art. 628-Rapina.

Art. 628 - Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al

prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(4) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) Art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare. (3)

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di

trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

(6) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(7) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(8) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(9) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**Sezione
"RESPONSABILITÀ CIVILE"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T)	Base	
PROPRIETA' DI FABBRICATI LOCATI A TERZI	Base	Attivabile con la garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO della sezione "Incendio e altri danni ai beni"
ATTIVITÀ SVOLTA CON PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
AUMENTO DEI SOTTOLIMITI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
RICORSO TERZI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie base della sezione "Incendio e altri danni ai beni"
RISARCIMENTO PER R.C. DA ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
RISARCIMENTO PER R.C. DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
RISARCIMENTO PER R.C DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO AI SUBAPPALTATORI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.
RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.T.

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in “grassetto minuscolo” in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Addetti**
Le seguenti persone:
 - titolari, soci dell'impresa e loro familiari coadiuvanti (non dipendenti);
 - associati in partecipazione;
 - dipendenti dell'impresa e tutti coloro lavorano nel rispetto delle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi apprendisti, stagisti e tirocinanti.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Cose**
Oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza) e gli animali.
- **Dati**
Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati Personali**
Informazioni che riguardano una persona fisica identificata o identificabile. Le informazioni sono relative all'attività svolta dall'impresa assicurata.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Infortunio**
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Malattia**
Alterazione dello stato di salute che non dipende da **infortunio**.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, tale sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile ⁽¹⁾.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale il **risarcimento**, per **anno solare**, è al massimo pari alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale ⁽²⁾.

- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Supporto dati**
Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustrata nel dettaglio le **garanzie di questa sezione, valide solo se richiamate in polizza.**

È assicurata l'impresa edile indicata in **polizza**, il titolare e i soci.

Le **garanzie** coprono la responsabilità civile (di seguito "r.c.") dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza gli importi che l'**Assicurato** deve pagare (a terzi) per:

- capitale;
- interessi;
- spese.

Vittoria indennizza entro i **massimali** indicati in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie, scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati in dettaglio nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

I **massimali** sono indicati in **polizza** come segue:

- **in prima posizione** è indicato il **massimale** per ogni **sinistro**, senza considerare il numero di persone o **cose** danneggiate;
- **in seconda posizione** è indicato il **massimale** per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni personali;
- **in terza posizione**, è indicato il **massimale** per danni a **cose**, anche se appartengono a più persone.

Il **massimale** per danni a **cose** non è previsto in caso di garanzia "**R.C.O.**".

I **massimali** della **garanzia "R.C.T."** si cumulano con quelli della **garanzia "R.C.O."**, quando entrambe sono presenti in **polizza**.

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato**:

- quando causa danni a terzi in modo accidentale (non volontario);
- per fatti relativi all'esercizio dell'attività assicurata e indicata in **polizza**.

La **garanzia** indennizza i seguenti danni (a terzi):

- morte;
- lesioni personali;
- i danni a **cose**.

L'assicurazione vale anche:

- per le azioni di rivalsa eseguite dall'INPS ⁽³⁾ (nei confronti dell'**Assicurato**);
- r.c. attribuita all'**Assicurato** per azioni dolose di persone di cui l'**Assicurato** è responsabile.

Non sono considerate terzi le persone indicate all'articolo "**Cosa NON è assicurato?**".

La **garanzia "R.C.T."** vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi del continente europeo. Questa limitazione territoriale non si applica (quindi la copertura vale in tutto il mondo) nei seguenti casi:

- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni. È compreso il **rischio** che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand");
- viaggi all'estero di **addetti** per condurre trattative ed affari per conto dell'**Assicurato**.

La **garanzia** è valida con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche le prestazioni (estensioni) seguito di elencate.

Attività complementari a quella principale

La **garanzia "R.C.T."** comprende la r.c. che deriva da:

- proprietà o conduzione dei fabbricati che sono beni strumentali per svolgere l'attività principale indicata in **polizza**. Ad esempio:
 - uffici;
 - laboratori;
 - officine;
 - depositi, magazzini e simili.

Sono comprese le relative aree alberate;

- committenza, direzione, esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di

cui al punto precedente. Sono compresi anche:

- impianti fissi;
- cancelli elettrici;
- attrezzature;
- ponteggi, impalcature;
- recinzioni e installazioni provvisorie del cantiere;
- uso di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore. È esclusa la circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;
- la proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- la proprietà o gestione di parcheggi destinati a veicoli dei tuoi dipendenti, clienti e fornitori. È compresa la r.c. per danni ai veicoli parcheggiati;
- operazioni di ritiro, consegna e fornitura di merce. Sono compresi il trasporto e le operazioni di carico e scarico;
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature;
- organizzazione di attività ricreative per i propri dipendenti. È esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni. È compreso il rischio che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stands");
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti (presso l'Assicurato o presso terzi);
- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono compresi anche i danni causati da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, o da terzi incaricati dall'Assicurato;
- presenza di cani da guardia nelle sedi dove l'Assicurato svolge la sua attività;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia (sia all'interno che all'esterno) dei fabbricati e l'appalto di questi lavori ad altre imprese;

Lavori eseguiti presso terzi

Questa prestazione riguarda gli eventuali lavori che l'impresa assicurata esegue presso terzi, in relazione all'attività principale indicata in **polizza**.

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo "ESCLUSIONI", la **garanzia "R.C.T."** comprende anche i danni a **cose** di terzi causati da **incendio di cose** dell'Assicurato o da lui tenute. Le **cose** di terzi coperte dall'assicurazione sono quelle situate dove si eseguono i lavori e non sono spostabili a causa del loro volume o peso.

R.C. per committenza ⁽⁴⁾

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo "ESCLUSIONI", la **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. che deriva all'Assicurato per danni causati a terzi dai propri **addetti** quando guidano:

- autovetture, compresi i "fuoristrada" immatricolati come "autocarro";
- ciclomotori;
- motoveicoli.

L'assicurazione comprende anche i danni fisici causati alle persone trasportate. In questo caso, **Vittoria** può comunque chiedere il rimborso ai responsabili (diritto di surroga).

La copertura vale nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano).

Inoltre, per altri tipi di committenza ⁽⁵⁾, la **garanzia "R.C.T."** copre la r.c. dell'Assicurato come committente di:

- personale necessario per svolgere le attività dell'impresa (anche quello adibito al servizio privato degli amministratori e dei dirigenti dell'impresa assicurata);
- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento, officina, deposito adibiti all'attività assicurata. Questa copertura vale solo per la r.c. che deriva dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand") e impianti, compresa la loro manutenzione, se questi lavori sono eseguiti nel rispetto delle norme di legge.

R.C. personale degli addetti

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. degli **addetti** dell'Assicurato, per i danni che causano accidentalmente a terzi (escluso l'Assicurato) durante il loro lavoro.

Sono esclusi i **rischi** relativi alla precedente prestazione "R.C. per committenza" per la guida di veicoli.

Gli **addetti** dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, solo per i danni che subiscono per morte o lesioni personali gravi o gravissime ⁽⁶⁾, entro il limite del **massimale** previsto per la **garanzia "R.C.O."**, se presente in **polizza**.

Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi

Se la detenzione, l'impiego e il luogo di utilizzo di esplosivi sono:

- concordati espressamente con **Vittoria** con apposita clausola,
e
- autorizzati a norma di legge,
a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "ESCLUSIONI", l'assicurazione comprende il **rischio** ad essi relativo.

Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i danni da furto, causati a terzi, da persone che per compiere il furto hanno usato impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato** usate durante i lavori presso terzi.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, (totali o parziali) di attività:

- industriali,
- artigianali,
- commerciali,
- agricole
- o di servizi,

se conseguenti a **sinistro** risarcibile in base delle **garanzie** previste in questa **sezione**.

Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. per danni a veicoli durante le operazioni di carico o scarico, o in sosta durante queste operazioni.

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "ESCLUSIONI", la **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. per danni a **cose** di terzi:

- trasportate;
- rimorchiate;
- sollevate;
- caricate o scaricate.

Questa prestazione è valida se:

- il danno dipende da una rottura accidentale del mezzo meccanico usato per queste operazioni;
- e
- la rottura non è causata da un incidente stradale o di navigazione.

Cose in custodia

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. per danni materiali e diretti alle **cose** di altre persone in possesso dall'**Assicurato**.

Rivalse INPS e INAIL per infortunio subito dai titolari

Questa prestazione è valida se l'attività assicurata, esclusa quella amministrativa, è svolta solo dai titolari (uno o più), come dichiarato in **polizza**.

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche le azioni di rivalsa INAIL ⁽⁷⁾ e INPS ⁽⁸⁾ in caso di **infortunio** sul lavoro subito dai titolari mentre svolgono attività per le quali è valida l'assicurazione (della presente **polizza**).

1.2 - PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dalla proprietà del fabbricato indicato in **polizza** e locato a terzi.

Il fabbricato comprende anche:

- impianti fissi destinati alla conduzione dell'immobile;
- ascensori e montacarichi.

Inoltre, la **garanzia** comprende la r.c. che deriva da:

- proprietà di:
 - antenne radiotelevisive;
 - recinzioni;
 - spazi adiacenti al fabbricato (anche quelli usati come giardino);
 - alberi di alto fusto;
- esecuzione lavori di manutenzione ordinaria;
- esecuzione lavori di manutenzione straordinaria (anche se rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008), per il solo **rischio** di committenza ⁽⁹⁾.

Inoltre, la **garanzia** comprende la r.c. per i seguenti danni:

- spargimento di acqua;
- inquinamento accidentale. Sono danni dovuti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di vario genere emesse o fuoriuscite in modo improvviso a causa di rottura accidentale di impianti o condutture.

La **garanzia** indennizza i seguenti danni (a terzi):

- morte;
- lesioni personali;
- danni a **cose**.

Vittoria risarcisce:

- entro i **massimali** indicati in polizza;
- con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - REGOLAZIONE DEL PREMIO - VARIAZIONE DEL NUMERO DI ADDETTI

Impresa con più di 3 addetti

Se la tua impresa ha un numero di **addetti** superiore a 3, il **premio** è variabile in base al fatturato.

In questo caso, quando sottoscrivi la **polizza** paghi un **premio** provvisorio (anticipo) da regolare al termine dell'annualità di **polizza**, in base ai dati del fatturato effettivo.

In **polizza** è indicato:

- il **premio** provvisorio;
- il tasso da applicare al fatturato effettivo per determinare il **premio** definitivo;
- il **premio** minimo.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, il **premio** è regolato in base alle variazioni del fatturato avvenute durante il periodo. Resta comunque acquisito da **Vittoria** l'importo di **premio** minimo indicato in **polizza**.

Entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo assicurativo annuo devi comunicare a **Vittoria** il fatturato al netto dell'IVA necessario alla regolazione.

Se non lo fai, **Vittoria** applica, oltre agli **scoperti** e **franchigie** previste in **polizza**, un'ulteriore **franchigia** sui **sinistri** accaduti e non ancora indennizzati nell'annualità in cui è in sospeso la regolazione **premio**. L'ulteriore **franchigia** è di

- 5.000 euro, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
- 10.000 euro, dal 31° giorno.

Tale **franchigia** non è applicata in caso di comunicazione tardiva.

Una volta calcolata la regolazione del **premio**, se risulta un credito:

- a tuo favore, **Vittoria** ti restituisce l'importo dovuto al netto delle imposte versate;
- a favore di **Vittoria**, devi pagare a **Vittoria** la somma dovuta comprensiva delle imposte.

Le differenze (attive o passive) che risultano dalla regolazione sono pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

In caso di credito a favore di **Vittoria**, se entro i 30 giorni non paghi la somma dovuta, **Vittoria** liquida i danni sui **sinistri** accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- importo del **premio** provvisorio;
- importo che risulta a credito di **Vittoria** per effetto della regolazione del **premio**.

Se al momento della regolazione annuale del **premio**, il consuntivo del fatturato supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del **premio** minimo anticipato, **Vittoria** rettifica tale **premio**:

- a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione;
- fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo **premio** consuntivo.

La somma dovuta a **Vittoria** a titolo di **premio** minimo, per ciascuna annualità, non può essere inferiore all'importo indicato in **polizza**.

Il mancato pagamento del **premio** anticipato stabilito o dell'eventuale **premio** minimo, se superiore, comporta la sospensione della **garanzia** assicurativa ⁽¹⁰⁾.

Vittoria può chiederti in qualunque momento i documenti che provano la correttezza dei dati comunicati. Non fornire a **Vittoria** tali documenti equivale a non comunicare i dati.

Impresa con numero di addetti fino a 3

Se la tua impresa ha un numero di **addetti** fino a 3, in alternativa a determinare il **premio** in base al fatturato (e relativa regolazione), puoi scegliere di determinarlo in base al numero di **addetti** (fino a 3).

Il **premio** è determinato sui soli **addetti** che svolgono attività manuale.

Se, nel corso dell'annualità assicurativa, il numero di **addetti** aumenta e:

- arriva fino a 6 (sei): devi comunicarlo a **Vittoria** entro la prima scadenza annuale della **polizza**.
Se non lo fai, in caso di **sinistro** che avviene dopo tale data, **Vittoria** liquida i danni in proporzione al rapporto tra 3 e il numero di **addetti** rilevato alla data del **sinistro**;
- supera 6 (sei): devi comunicarlo a **Vittoria** entro 15 giorni (da quando si verifica di tale condizione).
Se non lo fai, in caso di **sinistro** che avviene dopo tale termine, **Vittoria** liquida i danni in proporzione al rapporto tra 3 e il numero di **addetti** rilevato alla data del **sinistro**.

Vittoria, ricevuta la comunicazione, ti comunica entro 15 giorni il nuovo **premio** da pagare, calcolato in base al fatturato.

Puoi recedere dalla **polizza** a partire da tale scadenza. Per farlo, devi comunicarlo a **Vittoria** entro i 15 giorni successivi.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con aumento del **premio**. Le **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** previsti nei successivi articoli.

2.1 - ATTIVITÀ SVOLTA CON PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**".

La **garanzia** "**R.C.T.**" copre anche i danni provocati da persone che non risultano **addetti**.

L'estensione vale se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- i danni accadono mentre le persone svolgono le attività insieme all'**Assicurato** o a persone da lui incaricate. Le attività sono quelle oggetto della copertura base "**R.C.T.**";
- il numero di persone (che non sono **addetti**) incaricate dall'**Assicurato** non supera il 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli **addetti** indicato **polizza**.

2.2 - AUMENTO DEI SOTTOLIMITI

Puoi aumentare i sottolimiti di **risarcimento** delle seguenti **garanzie**:

- "**R.C.T.**", prestazioni:
 - "**Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati**";
 - "**Lavori eseguiti presso terzi**";
 - "**Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi**";
 - "**Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile**"
 - "**Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate**";
 - "**Cose in custodia all'Assicurato**";
- "**RISARCIMENTO PER R.C. DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO**";
- "**RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO**";
- "**RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**";
- "**RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**".

Le opzioni di aumento sono:

- Opzione 1: RADDOPPIO.
- Opzione 2: TRIPLICAZIONE.

L'opzione da te scelta è indicata in **polizza**.

2.3 - CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO

Questa **garanzia** (estensione) opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**".

La **garanzia** "**R.C.T.**" copre la r.c. dell'**Assicurato** anche per i danni causati a terzi dalle ditte subappaltatrici quando svolgono lavori per i quali esiste un contratto scritto di subappalto, con data certa.

La predetta estensione opera come segue, a seconda di come è determinato il **premio** della **garanzia** base "**R.C.T.**":

- **premio determinato in base al numero di addetti.**
L'estensione è valida se l'Assicurato subappalta i lavori fino al 50% del valore complessivo di ogni singola opera o appalto.
L'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato per i danni causati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.
- **premio determinato in base al fatturato.**
L'estensione è valida se l'Assicurato subappalta i lavori fino al 90% del valore complessivo di ogni singola opera o appalto.
L'assicurazione copre la r.c. dell'Assicurato per i danni causati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori ceduti in subappalto (anche quelli presso i cantieri dell'Assicurato stesso).

2.4 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

Questa copertura estende la **garanzia "R.C.O."** alle malattie professionali dei dipendenti riconosciute dall'INAIL.

L'estensione alle malattie professionali non vale per le persone che sono equiparate ai dipendenti (definite nella **garanzia "R.C.O."**).

Le malattie professionali coperte sono quelle che:

- si manifestano per la prima volta dopo la sottoscrizione della **polizza**;
- derivano da fatti colposi dell'Assicurato, commessi per la prima volta durante il periodo di copertura della **polizza**.

L'estensione copre la r.c. dell'Assicurato ai sensi della normativa specifica sugli infortuni e le malattie professionali (INAIL) ⁽¹¹⁾.

Vittoria può effettuare in ogni momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'impresa assicurata. L'Assicurato deve consentire il libero accesso alle persone incaricate da **Vittoria** e fornire notizie e documenti necessari.

In caso di più danni che si verificano nell'anno solare e che sono originati dalla stessa malattia professionale, il **massimale "R.C.O"** per **sinistro** indicato in **polizza** rappresenta il massimo risarcimento di **Vittoria** per il totale dei danni.

2.5 - FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO

Attivabile se presente la **garanzia "R.C.O."**.

Si applica la **franchigia** che hai scelto, riportata in **polizza**, al **risarcimento** del danno subito da ogni singolo dipendente che ha riportato un'invalità permanente, senza considerare la percentuale accertata.

2.6 - RICORSO TERZI

Questa **garanzia** copre le r.c. dell'Assicurato verso terzi per danni:

- materiali e diretti alle **cose** di terzi;
- causati da evento indennizzabile per la **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"** della **sezione "Incendio ed altri danni ai beni"**.

La **garanzia "RICORSO TERZI"** comprende anche i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:

- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** indicato in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

Per le spese di giudizio, si applica l'art. 1917 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice civile.

2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto nella **garanzia "R.C.T"**, in relazione ai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione, e di quanto previsto nell'articolo "**ESCLUSIONI**".

La **garanzia "R.C.T"** copre i danni:

- alle **cose** che si trovano all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e sopraelevazione;
- dovuti ad infiltrazioni o ad acqua piovana da eventi atmosferici.

Sono compresi anche i danni ai muri, pavimenti, solai, parquet, se non sono oggetto specifico dei lavori.

La **garanzia** vale se le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori sono ben protette con teloni impermeabilizzanti che vengono distrutti, spostati o danneggiati dai fenomeni atmosferici.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*".

La **garanzia "R.C.T."** comprende, entro i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*", i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, se tali danni non derivano da lavori relativi all'esecuzione di sotto murature o di altre tecniche analoghe o sostitutive

2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)

Questa **garanzia ("R.C.O.")** copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da **infortunio** sul lavoro subito dai propri dipendenti che:

- svolgono attività per le quali è valida l'assicurazione della presente **polizza**;
- sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli **infortuni** (INAIL), secondo le norme vigenti.

La **garanzia "R.C.O."** è valida se, al momento del sinistro, l'**Assicurato** è in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge (INAIL).

La **garanzia "R.C.O."** copre la r.c. dell'**Assicurato** ai sensi:

- della normativa specifica degli infortuni sul lavoro (INAIL) ⁽¹²⁾;
- del Codice civile, per i danni conseguenti ad **infortunio** sul lavoro che non rientrano nella normativa specifica (INAIL) ⁽¹³⁾. In questo caso, la **garanzia** copre la r.c. per i danni di:
 - morte;
 - invalidità permanente maggiore o uguale al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 (danno biologico).

Ai fini della **garanzia "R.C.O."**, **Vittoria** considera equiparati ai dipendenti le seguenti persone (se soggette all'obbligo di assicurazione INAIL e se svolgono attività coperte dalla **polizza**):

- tutti quelli prestano la propria attività in base alle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, se l'**INAIL** esercita azione di rivalsa.

I dipendenti sono considerati come terzi se l'**INAIL** esercita azione di surroga ⁽¹⁴⁾ invece di azione di regresso (prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro).

L'assicurazione vale anche nei seguenti casi:

- per le eventuali azioni di rivalsa eseguite dall'**INPS** ⁽¹⁵⁾;
- per la r.c. che può derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali risponde a norma di legge;
- se l'**Assicurato** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, se questo dipende da un suo errore di interpretazione delle norme di legge e se tale errore è commesso senza dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui o con cui è responsabile.

La **garanzia** vale in tutto il mondo se l'**INAIL** (o qualsiasi altro istituto competente per legge):

- concede la stessa estensione territoriale;
- e
- fornisce la copertura all'estero con le stesse condizioni, limiti e modi usati per il territorio italiano.

Vittoria risarcisce entro i **massimali** indicati in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

I **massimali** della **garanzia "R.C.O."** si cumulano con quelli della **garanzia** base "*R.C.T.*", sempre presente in **polizza**.

2.10 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO AI SUBAPPALTATORI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*Cosa NON è assicurato?*". Sono considerati terzi:

- i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori;
- i loro dipendenti,

se dall'evento deriva la morte o lesioni gravi o gravissime ⁽¹⁶⁾.

Questa condizione vale:

- solo per gli **infortuni** subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali;
- nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza** per la **garanzia "R.C.O."**.

2.11 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "ESCLUSIONI".

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo. La contaminazione è provocata da sostanze di vario genere, emesse o fuoriuscite in modo improvviso (non graduale) per rottura accidentale di impianti o condutture.

La **garanzia** vale anche a seguito di rottura provocata da eventi assicurati con la **sezione "Incendio e altri danni ai beni"**, se in **polizza** è presente anche la **garanzia "RICORSO TERZI"**.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.12 - RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "ESCLUSIONI".

La **garanzia "R.C.T."** comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.13 - RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "ESCLUSIONI".

La **garanzia "R.C.T."** è estesa ai danni a fabbricati per vibrazioni del terreno se sono usati battipali e simili.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.14 - RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "ESCLUSIONI".

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche i costi di **risarcimento** che l'**Assicurato** deve pagare quando, per legge, è responsabile a livello civile per danni causati a terzi (compresi i committenti) dopo il termine dei lavori.

La **garanzia** copre i danni causati da errori di:

- installazione;
- costruzione;
- manutenzione;
- riparazione;
- e posa in opera.

La **garanzia** vale se:

- i lavori sono iniziati e finiti durante il periodo di efficacia della **polizza**;
- i lavori sono comunque iniziati dopo la data di effetto di questa estensione;
- il danno si è verificato nei:
 - 30 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori inerenti scavi e reinterri;
 - 6 mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili;
 - 24 mesi alla data di ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi alle attività di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- il **sinistro** si è verificato ed è stato denunciato a **Vittoria** non oltre la data di scadenza della **polizza**.

La data di fine dei lavori è il momento in cui si verifica almeno una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di consegna (o analogo documento);
- uso delle opere secondo destinazione.

Per le opere e i lavori che richiedono:

- spostamenti successivi

o

- esecuzione frazionata (con risultati parziali individuabili in modo distinto), al compimento di ogni singola parte (consegnata o utilizzata secondo destinazione), la **garanzia** opera solo per la tale parte, e non in relazione alle parti non ancora finite.

Sono compresi i danni che derivano da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività:

- industriali,
- artigianali,
- commerciali,

- agricole,
- di servizi,

se conseguenti a **sinistro** indennizzabile a termini di questa estensione di **garanzia**, nei limiti previsti per la prestazione *"Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile"*.

Questa estensione di **garanzia** vale solo per i lavori effettuati direttamente dall'**Assicurato** con i propri **addetti**. Quindi non vale per lavori effettuati da subappaltatori, loro dipendenti, e da persone che non sono **addetti**.

La **garanzia** è valida con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene e illustra in dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili le imprese che non operano nel settore edile.

La **garanzia "R.C.T."** e la **garanzia "PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"** non considera terzi (quindi la copertura non vale):

- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente o che risulta dallo stato di famiglia;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica: il legale rappresentante dell'impresa, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti dell'**Assicurato** che subiscono il danno durante il lavoro o il servizio;
- le persone che, senza considerare la natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscono il danno a causa della loro partecipazione alle attività assicurate.

Esclusione non valida:

- per ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti e consulenti tecnici, amministrativi e legali. Sono comprese anche tutte le persone che appartengono ad altre ditte e si recano presso le sedi principali o secondarie dell'**Assicurato**, ma non partecipano a lavori di installazione, costruzione, montaggio o smontaggio che sono l'attività principale indicata in **polizza**;
- i titolari ed i dipendenti di ditte (come ad esempio aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti) che, in via occasionale, possono partecipare alle operazioni di carico e scarico o ad attività complementari che sono oggetto della **polizza**,

Per le suddette persone (che si recano presso l'impresa assicurata) la copertura vale solo in caso di lesioni fisiche e se i danni derivano da reato colposo commesso dall'**Assicurato** o da un suo **addetto** di cui egli risponde per legge ⁽¹⁷⁾.

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"** non vale se la contaminazione è dovuta al mancato rispetto di norme e disposizioni in vigore al momento del sinistro impartite da qualunque Autorità.

Per la **garanzia "RICORSO TERZI"** non sono considerati terzi (quindi la copertura non vale):

- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società che (rispetto all'impresa assicurata) sono controllanti, controllate o collegate ⁽¹⁸⁾, ed i loro amministratori.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra in dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie e scoperti;**
- **limiti e sottolimiti di risarcimento previsti dalla polizza.**

4.1 - ESCLUSIONI

Le **garanzie "R.C.T."** e **"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"**, escludono i danni che derivano da:

- proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non sono strumenti usati nell'attività assicurata;
- circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate ⁽¹⁹⁾ o in aree aeroportuali. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"R.C. per committenza"*;

- navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei;
- uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persone non abilitate a norma di legge;
- detenzione o impiego di esplosivi. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi"*;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Esclusione non valida per i danni coperti con la:
 - prestazione *"Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile"*;
 - **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"**, se presente in **polizza**;
- umidità e infiltrazioni d'acqua piovana o causati da eventi atmosferici in genere. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI"**, se presente in **polizza**;
- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **dati personali** non pubblici;
- alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati** presenti nel **sistema informatico dell'Assicurato** compresi i **supporti dati**, causati da qualsiasi attacco contro il **sistema informatico dell'Assicurato**;
- malattie professionali.

Inoltre, sono esclusi i danni causati da:

- furto;
- opere o installazioni in genere dopo la fine dei lavori, (se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori) e i danni causati da **cose** in genere dopo la consegna a terzi. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"**.
- inquinamento di aria, acqua o suolo. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"**, se presente in **polizza**;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di: falde acquifere, giacimenti minerali e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato;
- trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- persone che non rientrano nella definizione di **addetti**. Esclusione non valida per i danni coperti con le **garanzie "CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO"** e **"ATTIVITÀ SVOLTA CON PERSONALE NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI"**.

Inoltre, sono esclusi i danni a:

- **cose** di altre persone causati da **incendio di cose dell'Assicurato** o in suo possesso. Esclusione non valida per i danni coperti con:
 - le prestazioni *"Lavori eseguiti presso terzi"* e *"Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi"*;
 - la **garanzia "RICORSO TERZI"**, se presente in **polizza**;
- a **cose** che l'**Assicurato** detiene a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per le prestazioni *"Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate"* e *"Cose in custodia all'Assicurato"*;
- a **cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Esclusione non valida per la prestazione *"Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate"*.
- **cose** in costruzione e a quelle su cui si eseguono i lavori;
- **cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Esclusione non valida per la prestazione *"Lavori eseguiti presso terzi"*;
- veicoli in sosta durante le operazioni di carico e scarico. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico"*;
- condutture e impianti sotterranei in genere, a **fabbricati** e ad altre **cose** in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, determinati da qualsiasi causa.

Inoltre, per i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione ⁽²⁰⁾ eseguiti in fabbricati occupati:

- se i lavori comportano interventi su parti strutturali, sono esclusi i danni alle **cose** all'interno del fabbricato. Per parti strutturali si intendono le strutture destinate a garantire la staticità del fabbricato, ad esempio: fondazioni, murature portanti, pilastri, travi, rampe di scale. I danni sono quelli collegati in maniera diretta alle tecniche operative utilizzate nei lavori;
- se i lavori non comportano interventi su parti strutturali, sono esclusi solo i danni alle **cose** che si trovano nei locali in cui si eseguono i lavori. I danni sono quelli collegati in maniera diretta alle tecniche operative utilizzate nei lavori. Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità e infiltrazioni d'acqua piovana o causati da eventi atmosferici in genere.

Sono esclusi i danni indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**.

La **garanzia "R.C.T."**, prevede inoltre esclusioni specifiche per le seguenti prestazioni:

- **"R.C. per committenza"**

Esclude la r.c. che non fa capo a:

- **addetti dell'Assicurato;**
- imprese che eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**.

Esclude inoltre la r.c. che deriva dalla guida di veicoli:

- in usufrutto o di proprietà dell'**Assicurato** (o a lui intestati al P.R.A.);
- locati all'**Assicurato**.

- **"Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi"**

Sono esclusi i danni alle coltivazioni, ai fabbricati e alle cose in essi contenute, ai manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal "fornello di mina" (cavità aperta artificialmente, nella quale si fa scoppiare con speciali accorgimenti un esplosivo per spaccare e abbattere rocce e opere murarie).

- **"Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico"**

Sono esclusi i danni che derivano da mancato uso di natanti.

- **"Cose in custodia all'Assicurato"**

Esclude la r.c. che non fa capo a:

- **addetti dell'Assicurato;**
- imprese che eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**.

Esclude inoltre la r.c. che deriva dalla guida di veicoli:

- in usufrutto o di proprietà dell'**Assicurato** (o a lui intestati al P.R.A.);
- locati all'**Assicurato**.

La **garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"** non è valida:

- per i lavoratori dipendenti che hanno una ricaduta di malattia professionale già risarcita o risarcibile;
- per le malattie professionali dovute ai seguenti atti dei rappresentanti legali dell'**Assicurato**:
 - mancato rispetto delle disposizioni di legge;
 - mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire il rischio di **malattia**.

Questa esclusione non vale per i danni che si verificano dopo il momento in cui, per rimediare alla situazione, si compiono azioni utili in quella circostanza;

- per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla fine della **garanzia** o del rapporto di lavoro;
- se le malattie non si manifestano per la prima volta dopo la stipulazione della **polizza**;
- se le malattie non sono conseguenza di fatti colposi commessi e accaduti per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La **garanzia "PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI"** esclude i danni che derivano da:

- parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private;
- spargimento d'acqua, a meno che causata da rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti solo da umidità, gocciolamento ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- inquinamento graduale;
- attività svolte nei **fabbricati**.

La **garanzia "R.C.O."** esclude i danni che derivano da:

- detenzione o impiego di esplosivi. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione **"Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi"**;
- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- malattie professionali. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"**, se presente in **polizza**;

La **garanzia "R.C.O."** esclude inoltre i danni causati da: trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

La **garanzia "RICORSO TERZI"** esclude i danni:

- a **cose** (di terzi) che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per i veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato**, i mezzi durante le operazioni di carico e scarico e le **cose** trasportate su tali mezzi;
- causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"** non opera se la contaminazione è dovuta al mancato rispetto, da parte dell'**Assicurato**, di norme e disposizioni:

- in vigore al momento del **sinistro**;

- date da qualunque Autorità

La garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI" esclude i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e le spese per la loro sostituzione o riparazione;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili destinate alla copertura dei fabbricati in genere.
- causati da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- causati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- per multe o ammende a chiunque inflitte.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

scoperto = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 7.500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 2.500 (scoperto 10% = € 1.000 che è inferiore al minimo)

TABELLA 1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia/Prestazione	Franchigia	Scoperti
"R.C.T."	per danni a cose: importo indicato in polizza	
"R.C.T." Cose in custodia all'Assicurato		10% con min € 500
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		10% con min € 500
"R.C.T." Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 500 per ogni mezzo danneggiato	
"R.C.T." Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	€ 750 per danni a cose, nei locali in cui non si eseguono i lavori	
"R.C.T." Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi		10% min € 500

Garanzia/Prestazione	Franchigia	Scoperti
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile		10% con min € 1.500
"R.C.T." Lavori edili di demolizione disfacimento		danni a cose: 20% min € 500
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi	€ 500	
"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni di inquinamento accidentale		10% con min € 2.500
"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni da spargimento di acqua	€ 150	
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Indicata in polizza	
"R.C.O."	Nessun risarcimento in caso di Invalidità Permanente inferiore a 6% (franchigia relativa 6%)	
"R.C.O." Inadempimento obbligo di avviso in caso di sinistro		10% con min di € 2.500 e max € 25.000, in aggiunta ad eventuali altri scoperti o franchigie previsti ed applicabili nel caso specifico
"RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI"	€500	
"RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO"		20% min € 500
"RISARCIMENTO PER R.C. DA ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI"	€750	
"RISARCIMENTO PER R.C. DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO"	€ 500 per danni ad altre cose	10% con min € 1.500 per danni a fabbricati
"RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"		10% con min € 2.500
"RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"		10% con min € 500

4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La garanzia viene fornita nel limite del **massimale** stabilito in polizza per ogni sinistro. Questo limite resta a tutti gli effetti unico, anche se sono coinvolti più Assicurati.

Se ci sono più Assicurati, tra cui il **Contraente**, il **massimale** viene usato:

- **in via prioritaria** a copertura della r.c. del **Contraente**;
- **in via subordinata**, per l'eccedenza, a copertura della r.c. degli altri **Assicurati**.

Nel caso di conflitto di interessi tra **Contraente**(assicurato) e gli altri **Assicurati** la **garanzia** vale solo a favore del primo.

Cosa si intende per "limite di risarcimento"?

Per limite di risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di risarcimento per una determinata garanzia

- limite di risarcimento € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di risarcimento € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di risarcimento € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

Garanzia o evento	Limiti di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
"R.C.T." Cose in custodia all'Assicurato	€ 30.000
"R.C.T." Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 30.000
"R.C.T." Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi	€ 55.000
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile	€ 75.000
"R.C.T." Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati	€ 35.000 per danni a cose, nei locali in cui non si eseguono i lavori
"R.C.T." Lavori eseguiti presso terzi	€ 40.000
"R.C.T." Rivalse INPS e INAIL per infortunio subito dai titolari	50% del massimale "R.C.T."
"PROPRIETÀ DI FABBRICATI LOCATI A TERZI" Danni di inquinamento accidentale	€ 55.000
"ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"	fino al massimale assicurato per la garanzia "R.C.O.", con un massimo di € 1.500.000

Garanzia o evento	Limiti di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
<p><i>"RICORSO TERZI"</i> Per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi</p>	10% del massimale
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI"</i></p>	€30.000
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DANNI A FABBRICATI PER VIBRAZIONI DEL TERRENO"</i></p>	€30.000
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA ACQUA PIOVANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI"</i></p>	€35.000
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO"</i></p>	€ 55.000 per danni a fabbricati
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"</i></p>	€ 100.000
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • € 52.000 per i lavori di scavo e reinterro e per i lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili. • € 150.000 per danni a cose per lavori di installazione, manutenzione e riparazione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro devi avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o Vittoria, entro 30 giorni da quando ne hai conoscenza ⁽²¹⁾.

Se non rispetti tale obbligo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto al risarcimento ⁽²²⁾.

Per la garanzia "R.C.O.", devi denunciare tutti gli eventi:

- che comportano lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi ⁽²³⁾);
- per i quali c'è un'inchiesta penale a norma di legge;
- per i quali non c'è un'inchiesta penale, ma è pervenuta una richiesta scritta di risarcimento (da parte del terzo danneggiato).

Se non rispetti tale obbligo, la garanzia opera con i limiti di risarcimento e lo scoperto indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?", in aggiunta ad altri scoperti o franchigie previsti in polizza e applicabili nel caso specifico.

Perdi il diritto al risarcimento se agisci in accordo con i danneggiati o favorisci le loro richieste.

Devi inoltre inviare a Vittoria:

- copia dell'atto di citazione o di qualunque altro atto giudiziario notificato entro 10 giorni dalla notifica;
- documenti ed elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche da parte di Vittoria (se Vittoria ne ha interesse).

Vittoria non paga le spese sostenute per legali o tecnici se non consegna la copia degli atti sopra descritti, o se incorri nelle decadenze ai termini di legge.

Per la garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI", devi subito denunciare a Vittoria l'insorgenza della malattia professionale che rientra in garanzia ed inviare, il prima possibile, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per la garanzia "RICORSO TERZI" devi:

- informare subito Vittoria delle procedure civili o penali promosse contro di te;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Vittoria può assumere la direzione della causa e la tua difesa;
- evitare qualunque transazione o riconoscimento della tua responsabilità senza il consenso di Vittoria.

5.2 - GESTIONE DELLE VERTEENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria, in caso di vertenze:

- fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle stesse a nome dell'Assicurato;
- se necessario, designa legali e tecnici,
- si avvale di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso.

Vittoria paga le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite del 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta ai danneggiati supera il massimale, le spese vengono ripartite fra Vittoria e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza:

- le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici non designati da Vittoria;
- multe, ammende e spese di giustizia penale.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:

- verificata l'operatività della garanzia;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la necessaria documentazione;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;

- paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, indicata in **polizza**. È esclusa la responsabilità solidale ⁽²⁴⁾.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Avisare del **sinistro** l'agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria** entro 30 giorni da quando ne hai conoscenza.

Per la **garanzia "R.C.O."**, devi denunciare tutti gli eventi per i quali:

- si sono verificate lesioni gravi o gravissime (con almeno 40 giorni di prognosi);
- ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- è pervenuta richiesta scritta di **risarcimento**, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
- (2) Codice Civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (3) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222
- (4) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- (5) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- (6) Codice penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.
- (7) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38
Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.
- (8) Legge 12 giugno 1984, n° 222, Art. 14
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(9) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

(10) Codice civile - Art. 1901 - Mancato pagamento del premio.

(11) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38

Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202

(12) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38

Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

Art. 10

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11

L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(13) D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

(14) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(15) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(16) Codice penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

Codice Civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(17) Codice Civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

(19) Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione.

(20) Lavori di ristrutturazione come definiti dalla Legge n. 457/1978.

Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione.

Lavori di ristrutturazione come definiti dalla Legge n. 457/1978.

- (21) Codice Civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
- (22) Codice Civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- (23) Codice Penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.
- (24) Codice Civile - Articolo 1292 - Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**Sezione "MACCHINARI E
ATTREZZATURE DI CANTIERE"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE	Base	
GARANZIA LIMITATA - OPZIONE 1	Opzionale con riduzione di premio	Alternativa a OPZIONE 2
GARANZIA LIMITATA - OPZIONE 2	Opzionale con riduzione di premio	Alternativa a OPZIONE 1
INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati (categoria)	Puoi scegliere (uno o più): <ul style="list-style-type: none">• Categoria 1;• Categoria 2;
Forma di copertura	Puoi scegliere tra: <ul style="list-style-type: none">• Valore intero;• Primo Rischio Assoluto;

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Allagamento**
Presenza, all'interno del **Fabbricato**, di acqua accumulata in un luogo di solito asciutto, a seguito di:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche;
 - fuoriuscita d'acqua, esclusa quella dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, o ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- **Alluvione - Inondazione**
Fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, determinata da qualsiasi causa e caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Beni assicurati**
Macchinari operativi e attrezzature di cantiere che rientrano nelle categorie di seguito indicate.
Beni di categoria 1:
 - baraccamenti di cantiere;
 - attrezzature per preparazione di conglomerati e calcestruzzo: dosatori, impastatori, nastri trasportatori, sili, betoniere e simili;
 - attrezzature per strutture ausiliarie e servizi: ponteggi, compressori, casseforme, trasformatori, pompe, gruppi elettrogeni, e simili.Beni di Categoria 2:
 - macchinari per lavorazioni stradali e posa condutture: rulli compressori, fresatrici, finitrici, pavimentatrici, posatubi, vibratori, compattatori, e simili;
 - macchine movimento terra gommate e/o cingolate: escavatori, ruspe, terne, bulldozer, pale, dumper, miniescavatori, minipale, motolivellatrici, e simili;
 - macchinari o attrezzature per il sollevamento e la perforazione: gru a torre, battipali, trivelle, sollevatori telescopici e simili.
- **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti tra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia. La materia è regolata dal Codice Penale ⁽²⁾.
- **Regola proporzionale**

Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:

- il valore assicurato;
- il valore accertato ⁽³⁾.

- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Terremoto**
Movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, anche sottomarina, costituito da oscillazioni del terreno.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie di questa sezione**, valide solo se richiamate in polizza.

È assicurata l'impresa edile indicata in **polizza**, il titolare ed i soci.

Le **garanzie** di questa **sezione** coprono i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** indicati in **polizza**, presenti nei cantieri o luoghi di lavoro dell'**Assicurato** durante il periodo coperto dall'assicurazione.

Puoi scegliere la forma di copertura tra:

- Valore intero

Copre tutto il valore dei **beni assicurati**. In caso di **sinistro** si applica la **regola proporzionale** ⁽⁴⁾. La **somma assicurata** per ogni **bene assicurato** è uguale al valore di rimpiazzo di tale bene con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso noli, costi di trasporto, dogana e montaggio. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione della **somma assicurata**;

- Primo rischio assoluto

L'**indennizzo**, per **anno solare**, è al massimo pari alla **somma assicurata** da te scelta e indicata in **polizza**. Non si applica la **regola proporzionale** ⁽⁵⁾.

La forma di copertura da te scelta è indicata in **polizza**.

Vittoria indennizza entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **scoperti** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti, che si verificano in modo accidentale, ai **beni assicurati** indicati in **polizza**, presenti nei cantieri o luoghi di lavoro dell'**Assicurato** durante il periodo coperto dall'assicurazione.

L'assicurazione comprende i danni da **furto** di attrezzature e macchinari operativi di cantiere se:

- l'area del cantiere è delimitata per tutto il suo perimetro in modo che il **furto** può avvenire solo tramite scasso di:
 - palizzate;
 - recinzioni o simili mezzi;
 - cancelli chiusi da serrature o lucchetti;
- i mezzi semoventi sono chiusi a chiave, con i finestrini alzati (se esistenti);
- le chiavi di avviamento dei mezzi non sono lasciate a bordo o nelle serrature dei mezzi stessi, ma custodite dagli addetti dell'**Assicurato** o in locale con presenza di addetti;
- durante le ore notturne di chiusura del cantiere, le chiavi dei mezzi sono custodite:
 - in altro luogo;
 - (oppure) in locali chiusi a chiave all'intero del cantiere.

Il **furto** delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei **beni assicurati** è coperto solo in caso di **furto** totale dei **beni assicurati**.

Vittoria indennizza entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **scoperti** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER BENI INCUSTODITI

Se i **beni assicurati** restano incustoditi per più di 30 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 30° giorno.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune prevedono un aumento del **premio**, altre una riduzione del **premio**. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con riduzione del premio

2.1 - GARANZIA LIMITATA - OPZIONE 1

Oltre a quanto indicato all'articolo "ESCLUSIONI", Vittoria non indennizza i danni da furto e rapina.

2.2 - GARANZIA LIMITATA - OPZIONE 2

Oltre a quanto indicato all'articolo "ESCLUSIONI", Vittoria non indennizza i danni da:

- furto e rapina;
- eventi atmosferici;
- eventi sociopolitici.

Opzioni con aumento del premio

2.3 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti, causati ai beni assicurati per effetto di:

- alluvione;
- inondazione;
- allagamento.

La garanzia indennizza anche se i suddetti eventi sono causati da terremoto.

L'assicurazione comprende anche i danni (materiali e diretti) di incendio, esplosione, scoppio causati da alluvione, inondazione e allagamento.

La garanzia non indennizza i danni già indennizzati con altre garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" presenti in polizza ed operative.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata indicata in polizza e con i limiti di indennizzo indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La garanzia è prestata con la stessa forma di copertura indicata in polizza per la garanzia "MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE".

Le Parti possono recedere dalla garanzia, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se recede Vittoria, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.4 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.

L'assicurazione comprende anche i danni (materiali e diretti) di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto.

La garanzia considera come un unico episodio sismico (unico sinistro) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un sinistro. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo sinistro tutti i danni relativi alle singole scosse.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata indicata in polizza e con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

La garanzia è prestata con la stessa forma di copertura indicata in polizza per la garanzia "MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE".

Le Parti possono recedere dalla garanzia, in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se recede Vittoria, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurabili le imprese che non operano nel settore edile.

Non sono compresi nell'assicurazione i mezzi targati iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

L'assicurazione non copre il furto di: merci, bagaglio, indumenti ed ogni altro oggetto.

Vittoria non indennizza le spese:

- per eventuali riparazioni provvisorie;
- supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo;
- per trasporti a grande velocità o aerei;
- per eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal **sinistro**.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie e scoperti;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.**

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- che derivano da operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento. Esclusione non valida per i danni che si verificano durante le operazioni di movimentazioni nei cantieri o in luoghi di lavoro per realizzare delle opere, o altrove;
- a pneumatici, funi, cingoli, testate dei macchinari di perforazione, mazza battente o blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, benne, utensili, accessori o parti intercambiabili in genere, a meno che si tratta di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- a natanti, aeromobili, macchinari od attrezzature di cantiere che operano nel sottosuolo;
- per i quali sono responsabili il fornitore o il costruttore, per legge o per contratto;
- a macchinari od attrezzature di cantiere su natante, dovuti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- che derivano da operazioni di montaggio, collaudo, smontaggio;
- dovuti a smarrimento o ammanchi accertati durante l'inventario o le verifiche periodiche;
- causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- dovuti a deperimento o logoramento, che possono essere sia una conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento sia causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, incrostazione, per la sola parte colpita in modo diretto; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei **beni assicurati**;
- ai **beni assicurati** dati in locazione o noleggio a terzi;
- dovuti a guasti meccanici od elettrici.

Sono esclusi i danni che si verificano in occasione di:

- inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti. Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"**, se presente in **polizza**;
- terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiata. Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"**, se presente in **polizza**;
- cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
- crollo di fabbricati per sovraccarico di neve;
- esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo);
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare.

Le suddette esclusioni (danni che si verificano in occasione di) non sono valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.

È inoltre esclusa dalla copertura qualsiasi:

- perdita;
- danno;
- responsabilità;
- richiesta;
- costo;
- spesa di qualsiasi natura,

causati in modo diretto o indiretto da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa o pagamento di qualunque natura (ad esempio, il rimborso dei premi), può esporre **Vittoria** a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite,

dall'Unione Europea e da qualsiasi altro Stato che emana simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci;

- eventi che si verificano in Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si verificano in contesto di conflitti bellici.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"**, Vittoria non indennizza i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se queste circostanze non sono causate dall'effetto diretto dell'**inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati**;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

La **garanzia** inoltre non opera per i **beni assicurati** posti:

- in locali interrati;
- sotto il livello del suolo;
- in aree golenali.

Per la **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"**, Vittoria non indennizza i danni causati:

- da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, se queste circostanze non sono causate dall'effetto diretto del **terremoto** sulle cose assicurate;
- da **furto, rapina**, saccheggio o imputabili ad ammanchi di ogni genere.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

scoperto = 10% con il minimo di € 2.500;

- danno 1 = € 10.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 7.500 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 2.500 (scoperto 10% = € 1.000 che è inferiore al minimo)
- danno 2 = € 30.000; danno indennizzato all'Assicurato = € 27.000 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 3.000, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA 1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia	Scoperti
Beni di categoria 1		10 % min € 2.500
Beni di categoria 2		10 % min € 5.000

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia	Scoperti
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"	Indicata in polizza	Indicato in polizza
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicata in polizza	Indicato in polizza

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- Limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- Limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- Limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO"	Indicato in polizza
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicato in polizza

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare il possibile per evitare e diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese ⁽⁶⁾.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o avvisare **Vittoria** ⁽⁷⁾. Se hai altre polizze che coprono lo stesso evento, devi avvisare anche gli altri assicuratori (diversi da **Vittoria**).
- comunicare a **Vittoria** le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- in caso di evento di sospetta origine dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia. Nella dichiarazione devi indicare il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione va poi inviata a **Vittoria**.

Devi inoltre:

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad una indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- inviare a **Vittoria** un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo).
- dimostrare il danno e la sua entità;
- mettere a disposizione di **Vittoria** e dei periti tutti i documenti e le prove richieste per le indagini;
- facilitare le indagini e gli accertamenti presso terzi che **Vittoria** e i periti ritengono necessarie;
- presentare, se richiesti da **Vittoria**, i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al **sinistro**.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi elencati in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** ⁽⁸⁾.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometti cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** (o l'**Assicurato**) e **Vittoria**.

Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.

I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.

In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- c) riferiscono se al momento del **sinistro** esistono circostanze che aggravano il **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
- d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario

In caso di **sinistro** che colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta:

- nelle aree non interessate in maniera diretta dal sinistro;
- nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per ciascuno dei **beni assicurati** (danneggiati), l'ammontare del danno è determinato come segue:

A. se il danno può essere riparato si stima:

1. il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate;
2. l'importo totale delle spese necessarie per ripristinare le cose danneggiate;
3. il valore ricavabile dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'**indennizzo** è calcolato in base alla differenza tra il punto 2 e il punto 3.

B. se il danno non può essere riparato, si stima:

1. il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate;
2. il valore della cosa danneggiata, tenendo conto della vecchiaia e del deperimento per uso o altra causa;
3. il valore ricavabile dai residui.

L'**indennizzo** è calcolato in base alla differenza tra il punto 2 e il punto 3.

Un danno si considera non riparabile quando l'importo di cui al punto A.2 è uguale o superiore all'importo di cui al punto B.2.

Per la forma di copertura "Valore Intero"

Per ciascun **bene assicurato**, se al momento del **sinistro**, il costo di rimpiazzo:

- supera per non più del 20% la **somma assicurata**, non si applica la **regola proporzionale**;
- supera di oltre il 20% la **somma assicurata**, si applica la **regola proporzionale** solo per la parte che eccede il 20%.

Esempio 1

Somma assicurata: € 85.000.

Costo di rimpiazzo bene assicurato: € 100.000.

Insufficienza € 15.000 (17.6% della somma assicurata).

Importo del danno: € 20.000.

Non si applica la regola proporzionale.

Danno indennizzabile = € 20.000.

Esempio 2

Somma assicurata: € 85.000.

Prezzo di listino bene assicurato: € 110.000.

Insufficienza € 25.000 (29.4% della somma assicurata)

Importo del danno: € 20.000.

Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 20%.

Somma assicurata + 20% = € 102.000.

Danno indennizzabile = € 20.000 x 102.000/110.000 = € 18.545.

5.6 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del **sinistro** esistono altre assicurazioni che coprono gli stessi **rischi** di questa **polizza**, allora questa **polizza** vale solo per la parte di danno che eccede l'ammontare coperto dalle altre assicurazioni.

5.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la necessaria documentazione;
- qualificato e concordato il danno;
- paga l'**indennizzo** entro 30 giorni, se non è stato fatto ricorso.

Se è aperta una procedura giudiziale sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** solo se dal procedimento risulta che i danni non sono causati da dolo e colpa grave dell'**Assicurato**.

5.8 - ANTICIPO INDENNIZZO

Prima della liquidazione del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo del 50% dell'**indennizzo** stabilito.

L'acconto è pagato se:

- non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro** o del suo presunto importo

e

- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 100.000.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se l'**Assicurato** dimostra che non esiste nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "**ESCLUSIONI**".

Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il **Contraente** e **Vittoria** posso esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla **polizza**.

Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.

Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **polizza** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Devi avvisare **Vittoria** appena hai notizia che le cose sottratte sono recuperate in tutto o in parte.

Per le cose recuperate:

- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** integralmente: le cose recuperate diventano di proprietà di **Vittoria**, se non restituisci l'intero importo ricevuto (da **Vittoria**);
- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** parzialmente: puoi tenere o vendere le cose recuperate, se restituisci a **Vittoria** l'importo parziale ricevuto (da **Vittoria**).

In questo caso **Vittoria** procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno accertato in origine, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto **Vittoria** calcola l'**indennizzo** a termini di **polizza** ed effettua il conguaglio.

- prima di pagare l'**indennizzo** ed entro 2 mesi dalla data di avviso del **sinistro**: **Vittoria** copre solo i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. Puoi lasciare a **Vittoria** le cose di uso personale e domestico recuperate. **Vittoria** può rifiutare di tenerle e pagare l'**indennizzo** dovuto.

5.11 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO DEI CAPITALI

In caso di **sinistro**, **Vittoria** riduce le **somme assicurate** con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. La riduzione è pari al danno indennizzabile, al netto di eventuali **scoperti e franchigie**.

Puoi richiedere di reintegrare l'importo del danno indennizzato versando il corrispettivo **premio** quando **Vittoria** ti paga l'**indennizzo**.

In caso di più **sinistri** nello stesso periodo di assicurazione, il reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla **somma assicurata**.

Se **Vittoria** recede dalla **polizza**, ti restituisce la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso calcolato sulle **somme assicurate** ancora in essere.

L'eventuale reintegro non impedisce a **Vittoria** di recedere dalla **polizza**, come previsto dall'articolo "POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO" del documento "Il contratto dalla A alla Z".

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno.

Conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno.

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare **Vittoria** o l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**.

Se si presume che il **sinistro** è doloso, bisogna:

- denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno.
- inviare a **Vittoria** la copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, indicare i particolari delle altre cose che esistevano al momento del **sinistro** ed il rispettivo valore.

Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento che può essere richiesto per le loro indagini (es. registri, conti, fatture).

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice penale – Art. 624 – Furto
Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
- (2) Codice Penale – Art. 628-Rapina.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. 3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 62
4-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- (3) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(4) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(5) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(6) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(7) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(8) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**Sezione
"TUTELA LEGALE"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
DIFESA PENALE	Base	
DIFESA CIVILE	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia DIFESA CIVILE
ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia DIFESA CIVILE
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza** e paga il relativo **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
Attività di assistenza per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Contravvenzione**
Reato punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
Danno subito per **fatto illecito** commesso da terzi, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**
Reato punito con la multa o la reclusione. Si considera l'elemento psicologico di chi lo commette. Può essere:
 - colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
 - doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norma di legge.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sanzione amministrativa**
Misura prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo. Le **sanzioni amministrative** sono in genere di tipo pecuniario, cioè impongono il pagamento di una somma di denaro.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa per **sinistro**.
- **Soccombenza (spese di)**
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Transazione**
Accordo tra le parti per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, mediante reciproche concessioni.
- **Vertenza contrattuale**
Contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo che deriva da un contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sei assicurato tu (il **Contraente**) e le seguenti persone:

- **per le ditte individuali e le imprese familiari:**
 - il titolare;
 - i dipendenti iscritti al libro unico del lavoro (LUL);
 - i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- **per le società di persone:**
 - i soci;
 - i dipendenti iscritti al LUL;
 - i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività;
- **per le società di capitale:**
 - il legale rappresentante;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti iscritti al LUL;
- **altre persone fisiche** che per legge ti rappresentano o sono considerate responsabili per le tue azioni.

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'attività assicurata indicata in **polizza**.

Il **premio** è calcolato in base al numero degli addetti che partecipano all'attività assicurata. E' il numero che hai dichiarato ed è indicato in **polizza**.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - DIFESA PENALE

La **garanzia** opera quando l'**Assicurato** è sottoposto a **procedimento penale** per:

- **delitto** colposo o **contravvenzione**. La **garanzia** è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di **reato**;
- **delitto** doloso. In questo caso, la **garanzia** opera se al termine del **procedimento penale** l'**Assicurato** è prosciolto o assolto con sentenza definitiva. **Vittoria** rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza di assoluzione o proscioglimento diventa definitiva. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause.

L'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** quando inizia l'azione penale o sa di essere coinvolto nell'indagine penale.

Nell'attesa della decisione del giudizio, **Vittoria** anticipa le spese legali e peritali.

Se la sentenza definitiva accerta elementi di responsabilità per dolo, l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** le spese legali e peritali anticipate in ogni grado di giudizio.

Inoltre, la **garanzia** opera quando l'**Assicurato** deve presentare ricorso al giudice competente per l'Ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa uguale o maggiore di 500 euro.

La garanzia comprende il ricorso o l'opposizione a sanzioni per presunta inosservanza degli obblighi ed adempimenti dei seguenti decreti (esempio non definitivo e completo):

- Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 155/97: a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda;
- Decreto Legislativo n. 196/03, Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.: normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo n. 231/01 e s.m.i.: ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") in tema di Responsabilità amministrativa da reato.

La garanzia copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei **procedimenti penali**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto, **procedimento penale** all'estero **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione richiesta dall'autorità competente. La cauzione è anticipata da **Vittoria** se la sua restituzione è provata da adeguate garanzie bancarie o analoghe garanzie. Devi restituire l'anticipo entro 60 giorni dalla sua erogazione. Dopo tale termine **Vittoria** ti addebita gli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa)

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** acquistate.

Puoi chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000 o al numero +39 02 61290887 dall'estero, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una controversia legale;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA

Per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo iniziano la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.

Pertanto, il **sinistro** insorge quando:

- la persona avrebbe commesso il **reato**, in caso di **procedimento penale**;
- si sarebbe verificato l'evento dannoso, in caso di **danno extracontrattuale**;
- una delle parti avrebbe violato per la prima volta le norme contrattuali, in caso di **vertenza contrattuale**.

Per le vertenze relative al contratto di lavoro (subordinato o parasubordinato), in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il **sinistro** insorge il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

Se il comportamento contestato è continuato, si considera la prima presunta violazione.

Fermo quanto indicato nell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*", l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che

insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipula della **polizza**, nei seguenti casi:
 - **procedimento penale**;
 - **danni extracontrattuali**;
 - opposizione a **sanzioni amministrative**;
- dopo 60 giorni dalla stipula della **polizza** (carenza) negli altri casi.

Non si applica la carenza se la **polizza** è emessa in sostituzione di una (precedente) **polizza** di **Vittoria** che ha coperto gli stessi **rischi** per più di 60 giorni.

La **garanzia** è estesa ai **sinistri** insorti durante il periodo di validità della **polizza**, dei quali l'**Assicurato** viene a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della **polizza** e li denuncia nei termini previsti dalla legge.

L'assicurazione opera anche prima della notifica all'**Assicurato** della "informazione di garanzia", nei seguenti casi:

- "presentazione spontanea" ⁽¹⁾;
- "invito a presentarsi" ⁽²⁾;
- "accompagnamento coattivo" ⁽³⁾.

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal pubblico ministero al soggetto indagato con cui si avvia il procedimento penale e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del reato contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Cos'è l'"invito a presentarsi"?

È l'invito che il pubblico ministero fa al soggetto indagato per svolgere atti che richiedono la sua presenza. Nell'invito è indicato giorno, ora e luogo di presentazione e l'autorità di riferimento.

Cos'è l'"accompagnamento coattivo"?

È l'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal pubblico ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

1.4 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **sinistri** che insorgono (e i processi che avvengono):

- nel caso di **procedimento penale**: in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- nel caso di opposizione alle **sanzioni amministrative**: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- nel caso di **danni extracontrattuali**: in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- nel caso di **vertenze contrattuali**: in tutti i paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Le **garanzie** prevedono un aumento del **premio** e sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nei successivi articoli.

2.1 - DIFESA CIVILE

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'attività assicurata indicata in **polizza**.

La **garanzia** opera quando l'**Assicurato**:

- subisce **danni extracontrattuali** dovuti a **fatto illecito** di terzi;
- deve affrontare controversie relative a richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** fatte da terzi a seguito di un suo presunto comportamento illecito. In questo caso, la **garanzia** opera se l'**Assicurato** ha già una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T."). La **garanzia** (di tutela legale) opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è coperto dalla polizza "R.C.T." per spese legali di resistenza e di **soccombenza**, ai sensi del codice civile ⁽⁴⁾. Se l'assicurazione "R.C.T." non copre il caso in esame, la **garanzia** (di tutela legale) copre in primo rischio;
- deve affrontare controversie di **diritto civile** che nascono dal mancato rispetto di obblighi contrattuali, propri o di controparte. La **garanzia** opera se il valore della lite è superiore a 200 euro.

Ad esempio, vertenze relative a:

- contratti di fornitura o prestazione di beni e servizi (commissionati o ricevuti);
- locazione, proprietà o altri diritti reali relativi agli immobili (indicati in **polizza**, massimo due) in cui l'impresa svolge l'attività; ;
- contratti individuali di lavoro, relativi a dipendenti iscritti al libro unico del lavoro. Anche le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva;

La **garanzia** comprende anche le vertenze nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

La **garanzia** copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di **soccombenza**;
- conseguenti ad una **transazione** autorizzata da **Vittoria**;
- per l'indennità che spetta agli organismi di mediazione, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle di legge. La spesa è rimborsata se l'indennità è a carico dell'**Assicurato** (escluso quanto deriva da vincolo di solidarietà o quanto è rimborsato dalla controparte);
- relative ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale che intervengono quando una controversia che rientra in **garanzia** deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari), se non rimborsato dalla controparte in caso di sua **soccombenza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA

La **garanzia "DIFESA CIVILE"** è estesa alle **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, San Marino).

Il limite è di 1 (un) **sinistro per anno solare**.

La **garanzia** vale anche per le spese legali relative all'intervento di **Vittoria**, svolto sia in modo diretto che tramite professionisti incaricati.

2.3 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE

La **garanzia "DIFESA CIVILE"** è estesa alle **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano, San Marino).

Il limite è di 2 (due) **sinistri per anno solare**.

La **garanzia** vale anche per le spese legali relative all'intervento di **Vittoria**, svolto sia in modo diretto che tramite professionisti incaricati.

2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

Le **garanzie "ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA"** e "**ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE"** sono estese alle **vertenze contrattuali** che insorgono e i cui processi avvengono in:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Regno Unito;
- Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Le **vertenze contrattuali** sono relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**. È compreso il recupero di crediti.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili le imprese che:

- hanno sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- operano in settori diversi dall'edilizia.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali non è prestata la garanzia;*
- *limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.*

4.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non è valida per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale, tributaria e amministrativa. Esclusione non valida per:
 - imputazioni penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
 - ricorso o opposizione alle **sanzioni amministrative**;
- controversie relative ai rapporti contrattuali di compravendita di beni immobili;
- controversie relative alla costruzione di beni immobili. Esclusione non valida se le controversie si riferiscono a prestazioni rese dall'**Assicurato** a terzi;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e **procedimenti penali** relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi effettuati dall'**Assicurato**. Esclusione non valida se attiva la **garanzia "VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI"**;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- multe o ammende e gli oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. Esclusione non valida per il contributo unificato;
- controversie di natura contrattuale con **Vittoria**.

In caso di controversia tra te (il **Contraente**) ed un altro **Assicurato**, l'assicurazione opera solo a tuo favore.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno solare (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno solare (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
Spese per assistenza interprete	10 ore lavorate
Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Anticipo della cauzione	€ 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e peritali	€ 2.000
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo €3.000 per gli onorari del domiciliatario per sinistro e per anno solare
Spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito	Solo i primi 2 tentativi

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

Vittoria gestisce i sinistri di tutela legale ⁽⁵⁾e fornisce la relativa consulenza tramite una propria struttura dedicata.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi:

- denunciare l'evento il prima possibile a **Vittoria**:
 - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 0261290887 (dall'estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it
 - posta ordinaria a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, devi:

- informare **Vittoria** il prima possibile su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** di voler incaricare un legale o un perito ed aspettare la conferma di **Vittoria** prima di procedere;
- ottenere la conferma di **Vittoria** prima di firmare accordi economici o preventivi di spesa del legale o del perito incaricato;
- avere l'autorizzazione di **Vittoria** prima di concordare transazioni o accordi per definire la controversia, se **Vittoria** deve pagare altre spese oltre quelle del tuo legale. Se procedi senza l'autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo che **Vittoria** ha verificato l'effettiva urgenza del caso e la convenienza nel concludere l'operazione.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria**.

Vittoria svolge ogni possibile tentativo per una risoluzione amichevole della controversia, in modo diretto o tramite professionisti.

Vittoria autorizza l'azione in giudizio:

- se è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un **procedimento penale** o amministrativo;
- per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. **Vittoria** valuta le possibilità di successo in base alle informazioni e argomentazioni fornite dall'**Assicurato**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato come segue:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia, altrimenti lo sceglie **Vittoria**;
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale scelto;
 - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal precedente legale. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale;
- se l'**Assicurato** sceglie un legale di propria fiducia che non risiede nel circondario del tribunale competente, **Vittoria** garantisce gli onorari del domiciliatario con i limiti previsti nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La scelta del legale fatta dall'**Assicurato** opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di

conflitto di interesse con **Vittoria**.

Vittoria gestisce un unico **sinistro**:

- per vertenze promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento (fatto) in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di documenti adatti alle richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti della somma assicurata prevista**.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione ⁽⁶⁾; prima dell'azione civile.

5.5 - RECUPERO DI SOMME

L'**Assicurato** ha diritto a tutte le somme liquidate o recuperate per capitale ed interessi. Sia in sede stragiudiziale che giudiziale, **Vittoria** ha diritto di recuperare quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** per spese, competenze ed onorari.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**,
- o
- comunica i motivi per cui non può pagare l'**indennizzo**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Informare il prima possibile **Vittoria** e inviarle tutti gli atti e documenti necessari.

CONTATTI

DENUNCIA TELEFONICA A VITTORIA:

al numero Verde 800.666.000 o al numero +390261290887 (dall'estero) attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

DENUNCIA SCRITTA A VITTORIA:

- posta elettronica: sinistri.tutelalegale@vittoriaasicurazioni.it
- posta ordinaria: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via - Ignazio Gardella 2 - 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) **Codice di Procedura Penale - Articolo 374 - Presentazione spontanea**
 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
 2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
 3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

- (2) **Codice di Procedura Penale - Articolo 375 - Invito a presentarsi**
 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
 2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
 3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369- bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
 4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

- (3) **Codice di Procedura Penale - Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto**

Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

- (4) **Codice civile - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

- (5) **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – art. 164**
 1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
 2. L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'Assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(6) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**Sezione
"CYBER RISK"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA MALWARE	Base	
RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER	Base	
RIPRISTINO DEI DATI	Base	
RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO	Base	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE	Base	Solo con forma copertura Top
DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
INDENNIZZO PER CYBER-CRIME	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: <ul style="list-style-type: none"> • Smart • Top
--------------------	--

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al rischio.
- **Attacco informatico**
Azioni premeditate fatte per danneggiare il **sistema informatico** dell'Assicurato. Questi attacchi possono essere effettuati in diversi modi, come **malware, errore umano, Denial of Service, furto**.
- **Attività multimediale**
Testi, immagini, video o suoni condivisi tramite:
 - pagine web dell'Assicurato;
 - social media;
 - e-mail.
- **Atto doloso**
Azione illegale fatta per danneggiare o accedere a **dati, sistema informatico e reti** dell'Assicurato.
- **Atto di transazione e quietanza**
Dichiarazione unilaterale con la quale il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dal pagamento dell'**indennizzo**.
- **Circostanza**
 - Rilievo o contestazione rivolto in modo diretto all'Assicurato. Riguarda la sua condotta, da cui può originare una **richiesta di risarcimento** per un **evento assicurato** non conosciuto dall'Assicurato alla data di stipula della **polizza**;
 - Atto o fatto conosciuto dall'Assicurato che potrebbe originare una **richiesta di risarcimento** o un **evento assicurato**.
- **Danno**
Alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati**. Ad esempio: **informazioni sensibili e dati personali** presenti nel **sistema informatico** dell'Assicurato.
- **Dati**
Qualsiasi informazione digitale memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati personali**
Informazioni, relative all'attività dell'Assicurato, che identificano o rendono identificabile una persona fisica.
- **Diaria**
Indennizzo massimo pagato per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'attività assicurata.
- **Dipendente**
Persona che lavora o presta un servizio per l'Assicurato, in base ad uno specifico contratto. Comprende anche il personale esterno che fornisce **servizi** all'Assicurato e opera:
 - nell'ambito della struttura aziendale;
 - sotto la responsabilità dell'Assicurato.Sono esclusi **dirigenti e amministratori**.
- **Dirigenti e amministratori**
Amministratori, dirigenti, direttori, funzionari, o altro personale con alto grado di responsabilità e potere decisionale. Agiscono per conto dell'Assicurato.
- **D.o.S. (Denial of Service)**

Attacco mirato a sovraccaricare il **sistema informatico** dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati.

Il flusso eccessivo:

- esaurisce le risorse del **sistema informatico**;
 - causa interruzione o indisponibilità (totale o parziale) del **sistema informatico** e dei servizi di rete.
- La definizione comprende anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

- **Errore di programmazione**

Errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o di un sistema operativo.

L'errore provoca:

- malfunzionamento del **sistema informatico**;
- elaborazione errata dei **dati**.

- **Errore umano**

Errore operativo o negligenza di un **dipendente** che comporta un **danno**.

Ad esempio:

- errata scelta del software;
- errore di impostazione dei parametri.

Non è considerato errore la cancellazione di **dati** o archivi.

- **Esperto**

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata in modo diretto da **Vittoria** o dal **fornitore di servizi**.

- **Estorsione cyber**

Minaccia credibile da parte di un **Terzo** all'Assicurato.

La minaccia è di:

- rivelare **informazioni sensibili** o personali
 - causare **danni a sistemi informatici**,
- se l'Assicurato non paga il riscatto.

- **Evento assicurato**

Attacco informatico, richiesta di **risarcimento**, **estorsione cyber**.

- **Evento assicurato**

Attacco informatico, richiesta di **risarcimento**, **estorsione cyber**, cyber crime come specificato nella **garanzia "INDENNIZZO PER CYBER CRIME"**.

- **Fatturato**

Volume di affari dichiarati per l'attività ai fini dell'IVA, al netto dell'IVA.

- **Fornitore esterno**

Soggetto **Terzo**, indicato in **polizza**, che fornisce servizi IT e cloud all'Assicurato, esclusi i soggetti che forniscono **servizi internet**, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

- **Fornitore di servizi**

Soggetto che fornisce all'Assicurato i **servizi** tecnici e di consulenza per risolvere e gestire il **sinistro** anche con la collaborazione di **esperti**.

- **Franchigia**

Parte del **danno** indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espresso in euro.

- **Franchigia temporale**

Parte del **danno** indennizzabile espressa in ore di inattività, totale o parziale, che rimane a carico dell'Assicurato.

- **Furto**

Copia o appropriazione illecita di **informazioni sensibili**, **dati personali** e **dati**, dal **sistema informatico** dell'Assicurato.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Guerra**

I seguenti eventi:

- uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato
- uso della forza fisica nell'ambito di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
- usurpazione (anche con forze militari);
- confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione, danneggiamento di beni o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la

guerra è dichiarata o meno.

- **Guerra informatica**

Uso di un **sistema informatico** da parte o per conto di uno stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un **sistema informatico** di o in un altro stato.

- **Hardware**

Componenti fisici del **sistema informatico** o dispositivo usato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i **dati** compresi i **supporti dati**.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.

- **Informazioni sensibili**

Informazioni aziendali e commerciali, confidenziali o meno, non disponibili al pubblico.

- **Infrastruttura**

Apparecchiature di comunicazione, impianti di aria condizionata, impianti di alimentazione continua, generatori autonomi, unità di conversione di frequenza, trasformatori, altre apparecchiature e **servizi** utili al funzionamento del **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

- **Intranet**

Rete dati aziendale privata.

- **Malware**

Software progettato per danneggiare o accedere senza autorizzazione al **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Esistono vari tipi di **malware** tra cui: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, ecc... I **malware** possono infettare computer e dispositivi mobili e causare una serie di problemi come il **furto di dati personali**, **danni** ai file, rallentamenti del sistema o accesso non autorizzato al dispositivo.

- **Massimale**

Importo massimo della prestazione assicurativa.

- **Periodo di assicurazione**

Periodo compreso tra la data di decorrenza della **polizza** e la prima scadenza annuale successiva, se il **contratto** ha durata annuale o pluriennale. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **polizza**.

- **Periodo di denuncia postuma**

Periodo di 12 mesi successivo al **periodo di assicurazione**. Durante questo periodo l'**Assicurato** può comunicare a **Vittoria** le richieste di **risarcimento** e/o gli **eventi assicurati** accaduti nel **periodo di assicurazione**, anche se tali eventi sono stati resi noti a **Vittoria** per la prima volta dopo la scadenza del suddetto **periodo**. In sintesi, si tratta di un periodo successivo alla validità della **polizza** in cui sono ancora possibili le richieste di **risarcimento** per eventi accaduti durante la validità della **polizza** stessa.

- **Periodo di tutela**

Periodo in cui i costi per le attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'**Assicurato** vengono risarciti. Questo periodo dura 6 mesi, a meno di diversi accordi tra le **Parti** dichiarati in **polizza**.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Rete**

Insieme sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, **intranet** e reti private virtuali) per scambiare i **dati**.

- **Risarcimento**

Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Servizi internet**

Insieme dei **servizi** necessari all'uso di internet; ad esempio, sono compresi:

– gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'**hardware** necessario

- all'accesso e uso di internet;
 - fornitori di **servizi DNS**;
 - altri fornitori di **servizi**, apparecchiature e infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'**Assicurato**, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
- **Servizi**
Servizi IT per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del **sistema informatico**.
 - **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
 - **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
 - **Sistema informatico**
Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
 - **Supporto dati**
Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.
 - **Terrorismo**
Atto commesso da persona (o gruppo) che agisce:
 - per suo conto;
 - per conto di un'organizzazione o un governo;
 - in connessione con un'organizzazione o un governo.L'atto è commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari. Include l'intenzione di influenzare un governo o provocare nelle persone, o in parte di esse, uno stato di terrore.
 - **Terzo**
Persona fisica o giuridica diversa da: **Assicurato, dirigenti e amministratori, dipendenti**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione, valide solo se richiamate in polizza.

Sei assicurato tu (il Contraente).

Le **garanzie** tutelano l'Assicurato contro i **rischi** relativi ad attacchi informatici.

Vittoria indennizza l'Assicurato, fino al **massimale** indicato in polizza. Sono previsti **franchigie** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 - FORME DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "Forme di copertura". La scelta è riportata in polizza.

- **Cyber Smart**
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - "ASSISTENZA MALWARE";
 - "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";
 - "RIPRISTINO DEI DATI".E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 300.000.
- **Cyber Top**
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - "ASSISTENZA MALWARE";
 - "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";
 - "RIPRISTINO DEI DATI";
 - "RIMBORSO SPESE LEGALI PER AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"
 - "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE".E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 25.000.000.

Le seguenti **garanzie** base valgono per entrambe le "Forme di copertura".

1.2 - ASSISTENZA MALWARE

Vittoria mette a disposizione dell'Assicurato un **fornitore di servizi** per risolvere i problemi software che il **malware** causa a computer portatili o fissi usati nell'attività assicurata. L'attività è indicata in polizza.

Il **fornitore di servizi** mette in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che cerca di risolvere il problema:

- da remoto,
- o
- nella sede dell'attività assicurata, se l'intervento da remoto non è sufficiente e Vittoria ritiene necessario l'intervento diretto.

Vittoria paga le spese per il servizio di pronto intervento informatico, offerto dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto**, entro il **massimale** indicato in polizza per **sinistro** e per **anno solare**.

1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER

Vittoria rimborsa le seguenti spese, sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** per contrastare una **estorsione cyber**:

- pronto intervento informatico;
- attività di **esperti**;
- ripristino dei **dati** e dell'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminazione dal **malware** del **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristino delle condizioni iniziali del **sistema informatico**.

1.4 - RIPRISTINO DEI DATI

Vittoria paga le spese sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** a seguito dei danni causati da un **attacco informatico** per:

- ripristinare i **dati** e l'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminare dal **malware** il **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristinare le condizioni iniziali del **sistema informatico**.

La **garanzia** opera solo per computer portatili o fissi che operano in ambiente Windows o OSX.

Vittoria paga le spese entro il **massimale** indicato in **polizza** per sinistro e per **anno solare**.

Le seguenti **garanzie** base valgono solo per la forma copertura "**Cyber Top**".

1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO

Vittoria paga le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un **attacco informatico**, per difendersi contro un'azione legale degli organi di controllo.

Vittoria paga con la **franchigia** indicata nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**, se non altrimenti esclusi.

1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito di un **attacco informatico** per:

- le attività investigative svolte per risalire all'origine e alle circostanze dell'**evento assicurato**, in riferimento alle richieste di **risarcimento** relative alle **garanzie**:
 - "**RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI**",
 - "**RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE**",
 - "**RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE**";
- conformarsi ad ogni legge o normativa in vigore sulla protezione dei **dati** (ad esempio i costi per informare le persone coinvolte e le autorità quando si verifica una violazione della Privacy);
- i servizi di monitoraggio:
 - del credito,
 - del **furto** d'identità,
 - dei social media,per una durata pari al **periodo di tutela**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**;
- i servizi utili a gestire e risolvere l'emergenza, compreso l'utilizzo di **esperti**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **furto**, o la divulgazione a **terzi** non autorizzati di **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- un accesso non autorizzato o un **danno** a **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE

Vittoria copre i costi dei risarcimenti che l'Assicurato deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **danno** o un **furto** subito dal **sistema informatico** di terzi;
- un attacco dannoso che interrompe o rende indisponibile il **sistema informatico** di terzi;
- un **danno** ai beni di terzi causato in modo diretto da:
 - un **atto doloso**;
 - un **malware** che ha colpito il **sistema informatico** dell'Assicurato e che non è riuscito (l'Assicurato) ad evitare.

Vittoria risarcisce l'Assicurato con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

I seguenti articoli valgono per tutte le **garanzie**.

1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA

A meno di diversi accordi tra le **Parti** indicati in **polizza**, tutte le **garanzie** valgono solo se l'Assicurato soddisfa tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza informatica:

- esegue il backup dei dati almeno 1 volta a settimana e lo salva in ambienti separati dalla rete;
- protegge il sistema informatico con un software anti-malware:
 - installato;
 - mantenuto sempre attivo;
 - aggiornato almeno 1 volta a settimana;
- mantiene attivo ed operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o altre reti esterne;
- protegge tutti i dispositivi coperti in polizza con password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) da aggiornare almeno ogni 3 mesi;
 - protegge le reti wireless con password
 - utilizza reti wireless con tecnologia WPA2;
- ha le licenze dei software installati;
- utilizza un sistema operativo aggiornato in modo periodico dalla software-house che ha rilasciato la licenza.

Alla stipula della **polizza** dichiaro di possedere tutti i predetti requisiti.

1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

L'assicurazione è prestata nella forma "*Claims made*".

Vittoria copre i sinistri denunciati per la prima volta nel **periodo di assicurazione** se:

- la richiesta di **risarcimento** o **indennizzo** è conseguenza di un attacco informatico avvenuto dopo la data di retroattività indicata in **polizza**,
e
- il **Contraente** non è conoscenza dell'**attacco informatico** al momento della stipula del **contratto**.

Se in **polizza** non è indicata la data di retroattività, allora la stessa coincide con la data di effetto della **polizza**.

Se la presente polizza è emessa per sostituire un'altra polizza stipulata con **Vittoria**, è escluso qualsiasi cumulo di **garanzie**. Quindi, in caso di **sinistro** coperto da entrambe le **polizze**, vengono applicate solo le disposizioni della presente **polizza**.

1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO

Il premio è determinato anche in base al tuo fatturato e al settore di attività della tua impresa. Alla stipula della polizza devi comunicare a Vittoria il fatturato relativo all'anno di imposta precedente l'anno di stipula.

Il premio di polizza si intende quale premio minimo acquisito.

Prima di ogni scadenza anniversaria di polizza devi comunicare a Vittoria l'aggiornamento del fatturato (riferito all'anno di imposta appena trascorso).

Se non comunichi il fatturato o lo fai in modo errato, Vittoria può recedere dal contratto e tu puoi subire la perdita totale o parziale dell'indennizzo⁽¹⁾.

Vittoria ha il diritto di fare verifiche e controlli e tu devi collaborare (fornire le informazioni e i documenti necessari alla verifica).

In particolare:

- per la forma di copertura "Cyber Smart": devi comunicare il fatturato se il valore supera il limite di € 300.000. In questo caso, la copertura cessa a partire dall'annualità successiva. Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica;
- per la forma di copertura "Cyber Top": devi comunicare il fatturato nei seguenti casi:
 - se il valore supera il limite di €25.000.000. In tal caso, la copertura cessa alla naturale scadenza anniversaria. Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica
 - se il valore comporta, secondo lo schema riportato di seguito, lo spostamento ad una fascia di fatturato differente rispetto a quella indicata in polizza. In tal caso Vittoria adegua il premio a partire dall'annualità successiva (alla tua comunicazione).
Fasce di fatturato usate per determinare il premio:
 - fino a € 1.000.000;
 - oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000;
 - oltre € 2.500.000 fino a € 5.000.000;
 - oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000;
 - oltre € 10.000.000 fino a € 25.000.000.

Esempio

- decorrenza contratto 1/11/2024. Forma di copertura "Cyber Top"
- fatturato anno di imposta 2023: € 900.000
- premio fascia di fatturato "fino a € 1.000.000" = € 200
- fatturato anno di imposta 2024: € 1.300.000 (da comunicare prima dell'1/11/2025)
- premio fascia di fatturato "Oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000" = € 300.
- data sinistro 1/05/26
- ammontare del danno indennizzabile € 10.000.

Ipotesi A

Dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 - 1/11/26 al premio di € 300.

L'indennizzo del sinistro è pari a € 10.000.

Ipotesi B:

Non dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 - 1/11/26 allo stesso premio dell'annualità precedente (€ 200).

L'indennizzo del sinistro è pari a € 6.666,67 calcolato in base al rapporto esistente tra il premio pagato (€ 200) e quello dovuto (€ 300) in base al fatturato corretto (€ 1.300.000).

1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

Vittoria può accedere e ispezionare:

- i locali;
- gli archivi;
- il sistema informatico;
- la rete;

dell'Assicurato e di qualsiasi fornitore esterno, in ogni momento ed entro 1 anno dalla scadenza o dalla cancellazione della polizza.

Questo diritto di Vittoria non esonera l'Assicurato da nessuno degli altri obblighi a suo carico. L'Assicurato deve inoltre fornire a Vittoria tutte le informazioni necessarie richieste.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura "Cyber Top" con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**, entro il **massimale** indicato e con esclusioni, **franchigie** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La copertura agisce in caso di **attacco informatico** che rende indisponibile, in maniera diretta, il **sistema informatico** dell'impresa assicurata.

In questo caso, Vittoria indennizza le conseguenze economiche negative causate da una riduzione o interruzione dell'attività dell'impresa.

Il periodo di interruzione dell'attività sono i giorni consecutivi durante il quale il **sistema informatico** dell'Assicurato è parzialmente o totalmente indisponibile. Dura fino a quando il **sistema informatico** riprende la sua completa funzionalità.

Vittoria paga all'Assicurato una **diaria** per ogni giorno di inattività totale dell'impresa. Per i giorni di inattività parziale, l'importo della **diaria** è ridotto in proporzione.

L'importo della **diaria** è indicato in **polizza**. E' stabilito in base alla tua dichiarazione. Non può superare 1/360 del margine di contribuzione che la tua impresa ha realizzato durante l'annualità precedente al **periodo di assicurazione**. Per margine di contribuzione si intende la differenza tra i ricavi (di vendita o dei **servizi erogati**) e i costi variabili.

Se, successivamente al perfezionamento della **polizza**, l'importo della **diaria** indicato in **polizza** supera 1/360 del margine di contribuzione, devi chiedere a Vittoria di ridurre l'importo. In caso di **danno**, Vittoria può chiedere ai periti di procedere a nuova determinazione della **diaria**. Tale valore è preso come riferimento per la determinazione dell'**indennizzo**.

Denunciato un **sinistro**, si procede alla liquidazione dell'**indennizzo**. Si determina:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del **sistema informatico** dell'Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo **sinistro**, un importo pari alla **diaria** moltiplicato per il numero di giorni di **franchigia temporale** indicata nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

A titolo di esempio, se:

- la **diaria** è € 500
 - la **franchigia temporale** è 12 ore (mezza giornata)
- l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME

Vittoria rimborsa all'Assicurato le somme trasferite in modo illegale dai suoi conti bancari a seguito di:

- accesso diretto e non autorizzato a tali conti;
- alterazione dei **dati** nel **sistema informatico** dell'Assicurato.

Vittoria rimborsa se l'Assicurato non può recuperare tali importi.

La **garanzia** opera se l'Assicurato:

- denuncia il fatto in maniera tempestiva (non oltre 3 giorni) alla Polizia postale;
- garantisce che la conoscenza della copertura assicurativa è mantenuta strettamente confidenziale.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.3 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'Assicurato deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile civile per:

- diffamazione o **danno** reputazionale;
 - violazione della proprietà intellettuale;
 - violazione o interferenza del diritto alla privacy;
- in conseguenza della sua **attività multimediale**.

Vittoria risarcisce l'Assicurato con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.4 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE

Vittoria risarcisce le spese che l'Assicurato sostiene, a seguito di un **attacco informatico**, per tutelare la sua immagine e reputazione.

Le spese sono rimborsate:

- nel periodo successivo, non superiore a 7 giorni, alla prima comparsa di un contenuto denigratorio o diffamatorio sui mezzi di informazione,
- entro il **periodo di tutela**.

Vittoria risarcisce l'Assicurato con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'Assicurato, se non altrimenti esclusi.

3 - Cosa NON è assicurato?

In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

La copertura assicurativa non è valida per le imprese commerciali:

- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- con numero addetti uguale o superiore a 50;
- senza i requisiti elencati all'articolo "**REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA**";
- relative ai seguenti settori:
 - banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito;
 - aziende generazione o distribuzione energia-gas-acqua;
 - cliniche, ospedali, case di cura, ASL;
 - produzione o vendita di armi;
 - fornitore di servizi per applicazioni, internet e cloud;
 - compagnie telefoniche;
 - managed fornitore di servizi;
 - social network provider;
 - specializzate nel commercio on line;
 - gioco d'azzardo on line;
 - associazioni no profit;
 - comuni;
 - CAF;
 - call center.

Per le **garanzie**:

- "**ASSISTENZA MALWARE**";
- "**RIPRISTINO DEI DATI**"

- **"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER"**, l'Assicurato non ha diritto alle prestazioni se si rivolge a soggetti diversi dal fornitore di servizi o da esperti.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.**

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i danni dovuti a:

- **eventi assicurati** accaduti prima del periodo di retroattività (se indicato in polizza);
- **dolo dell'Assicurato, dei dirigenti e amministratori;**
- **lesioni personali, malattia, morte;**
- **confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;**
- **utilizzo di software illegale o privo di licenza;**
- **guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico dell'Assicurato, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;**
- **scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;**
- **errore di programmazione;**
- **errore umano di un fornitore esterno;**
- **errori, omissioni, o negligenza dell'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale;**
- **errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;**
- **guasti, interruzioni, indisponibilità di:**
 - sistemi di comunicazione,
 - **internet service;**
 - fornitura di elettricità;
 - qualsiasi altra **infrastruttura** esterna che non è sotto il controllo dell'Assicurato.
- **Esclusione non valida per i fornitori esterni;**
- **danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico;**
- **violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dei fornitori esterni;**
- **interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell'Assicurato;**
- **furto o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. Esclusione valida per la garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI";**
- **mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'Assicurato;**

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni relativi a:

- **servizi che un fornitore esterno ha subappaltato a terzi;**
- **responsabilità contrattuali.**

Inoltre, l'assicurazione non copre:

- **spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, sostenute dall'Assicurato per rimettere in efficienza il sistema informatico;**
- **richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;**
- **multe o sanzioni di qualsiasi natura;**
- **eventuale riscatto pagato dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;**
- **perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire:**
 - operazioni commerciali;
 - investimenti
 - cessioni,
 - compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- **richieste di risarcimento fatte da o per conto di:**
 - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - società controllate dall'Assicurato;
 - un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, esercita un controllo;
 - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - un soggetto giuridico in cui l'Assicurato ha un qualsiasi interesse finanziario;

- qualsiasi partnership o joint-venture in cui l' **Assicurato** è coinvolto;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni che si verificano in occasione di:

- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Esclusioni non valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha rapporto con i suddetti eventi;

- attacco con armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di **terrorismo, guerra**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su:

- siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso;
- siti web che non sono controllati in modo diretto dall' **Assicurato**;

Infine, l'assicurazione non copre i danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una **guerra** o di una **guerra informatica**.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Per ogni **evento assicurato**, Vittoria paga l'**indennizzo** (o il **risarcimento**) con applicazione della **franchigia** riportata in **polizza**.

Per ogni indennizzo (o **risarcimento**) corrisposto da Vittoria in modo diretto a un **terzo**, l'**Assicurato** deve rimborsare a Vittoria la **franchigia** prevista.

In caso di **sinistro**, se vengono coinvolte più **garanzie** per lo stesso **evento assicurato**, si applica la **franchigia** maggiore tra quelle previste per le singole **garanzie** interessate.

Questo non vale per la **garanzia "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"**, che prevede una **franchigia temporale**.

Esempio di applicazione della franchigia temporale:

- diaria è € 500
 - franchigia temporale è 12 ore (mezza giornata)
- l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

TABELLA 1 Applicazione delle franchigie

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia
"RIMBORSO SPESE PER LA DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"	€ 1.000 per i soli costi legali
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"	€ 1.000
"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"	franchigia temporale 12 ore
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	€ 5.000

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2

Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limite di indennizzo
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	50% del massimale indicato in polizza con il massimo di € 50.000 per sinistro e per anno

Il **massimale** indicato in **polizza** è l'importo massimo complessivo a carico di **Vittoria** per la totalità dei **sinistri** che colpiscono una o più **garanzie** per ogni annualità assicurativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di **sinistro**, le **garanzie** operano se l'**Assicurato** chiama subito il servizio assistenza clienti ai numeri:

- **800.569.678** per chiamate dall'Italia;
- **+39 02.345.444** in caso di chiamate dall'estero.

I numeri sono attivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato.

DXC Technology fornisce il servizio di assistenza e gestione delle emergenze che **Vittoria** offre a complemento delle **garanzie** assicurative.

Inoltre, nei seguenti casi, l'**Assicurato** deve inviare comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it, entro 30 giorni da quando ne è a conoscenza.

I casi sono:

- a) richieste di **risarcimento** avanzata nei suoi confronti;
- b) intenzione formalizzata da un **terzo** o dai collaboratori durante il **periodo di assicurazione** o il **periodo di denuncia postuma**, di ritenerlo responsabile di un **evento assicurato**;
- c) **circostanze**, durante il **periodo di assicurazione** o il **periodo di denuncia postuma**, che possono portare ad una richiesta di **risarcimento** o un **sinistro**;
- d) **sinistri** relativi ad una o più delle seguenti **garanzie**:
 - "RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO";
 - "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE";
 - "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ";
 - "INDENNIZZO PER CYBER-CRIME";
 - "RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE";
 - "RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";

In riferimento ai casi c) e d), se la comunicazione dell'**Assicurato** avviene:

- nel **periodo di assicurazione**,
- o nel **periodo di denuncia postuma**,

qualsiasi richiesta di **risarcimento** presentata dopo tali periodi è considerata da **Vittoria** come avanzata nel **periodo di assicurazione** o nel **periodo di denuncia postuma**.

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inoltre:

- fornire prova dell'**evento assicurato**;
- fare il possibile per:
 - ridurre al minimo gli effetti dell'**evento assicurato**;
 - stabilire la causa e l'entità del **danno**;
- conservare e mettere a disposizione di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**:
 - software,
 - **hardware**,
 - e **dati**colpiti dall'**evento assicurato**;
- rispettare tutte le raccomandazioni di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **sinistro**;
- avvalersi degli avvocati indicati da **Vittoria**.

L'**Assicurato** inoltre non deve:

- ammettere responsabilità,
- quantificare, pagare o respingere qualsiasi richiesta di **risarcimento** senza il consenso scritto di **Vittoria**.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽²⁾ e l'applicazione dell'articolo 1916 del Codice Civile⁽³⁾.

L'Assicurato deve anche permettere a Vittoria di trattare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

Per la validità della garanzia "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER", l'Assicurato deve:

- denunciare di essere vittima di estorsione cyber il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

Per la validità della garanzia "INDENNIZZO PER CYBER CRIME", l'Assicurato deve:

- denunciare il fatto il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Se una serie di eventi assicurati ha la stessa causa, Vittoria li considera come un unico evento assicurato. La data di accadimento coincide con quella del primo evento della serie.

5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il Contraente e Vittoria possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla polizza. Il Contraente deve compiere gli atti necessari richiesti da Vittoria per accertare e liquidare i danni.

L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, senza possibilità di sua contestazione.

L'indennizzo liquidato nei termini di polizza deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'indennizzo l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.

5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di richiesta di risarcimento o di un evento assicurato, se l'Assicurato:

- non accetta una proposta di transazione da parte di Vittoria;
- sceglie di impugnare o proseguire i procedimenti legali,

Vittoria non può pagare una somma superiore rispetto a quella che doveva altrimenti pagare, compresi costi e spese accumulate, fino al momento del rifiuto dell'Assicurato.

L'importo pagato da Vittoria non può superare il massimale indicato in polizza.

L'Assicurato deve restituire a Vittoria ogni somma ricevuta, compresi gli interessi, se non ha diritto alla copertura assicurativa.

5.6 - ONERE DELLA PROVA

Se Vittoria valuta che un danno non è risarcibile o indennizzabile, l'Assicurato deve dimostrare che tale danno rientra tra le garanzie previste dalla polizza stessa.

Fermo restando l'onere della prova della Vittoria nel determinare l'attribuzione di una guerra informatica contro uno Stato, l'Assicurato e Vittoria considerano le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato (oggetto di guerra informatica in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato) a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Il pagamento dell'indennizzo (o del risarcimento) avviene con modi e tempi diversi a seconda della garanzia interessata.

Per le **garanzie**:

- "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",
- "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE",
- "RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE",

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**,
- accertata la legittimazione,
- ricevuta la necessaria documentazione,
- valutato e concordato il **danno**,

liquida il **risarcimento** entro 30 giorni ed invia l'atto di transazione e quietanza.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** può richiedere il documento di chiusura istruttoria che dimostra che non ci sono limitazioni o esclusioni di **polizza**.

Per le **garanzie**:

- "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER",
- "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",
- "RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO",

il perito:

- effettuati gli accertamenti,
- raccolta la necessaria documentazione,

invia all'**Assicurato** l'atto di liquidazione amichevole o l'atto di accertamento conservativo del danno.

Entro 60 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o dell'atto di accertamento del **danno**,

Vittoria:

- invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza
- e paga l'**indennizzo** entro 15 giorni dalla firma di quest'ultimo

o

comunica all'**Assicurato** i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'**indennizzo**.

Per la **garanzia "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"** **Vittoria**, per la liquidazione dell'**indennizzo**, determina:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a:
- ripristinare la piena operatività del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, per riportarlo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo in parte e la quota dovuta per ciascun giorno.

Entro 180 giorni dalla denuncia del **sinistro**, **Vittoria** comunica all'**Assicurato**:

- una proposta scritta di liquidazione;

o

- i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta di liquidazione, **Vittoria** invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza.

Vittoria paga l'**indennizzo** entro 15 giorni da quando riceve l'atto di transazione e quietanza firmato, con gli eventuali allegati specificati nell'atto stesso.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Contattare subito il servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology ai numeri:

- 800.569.678 per chiamate dall'Italia
- +39 02.345.444 in caso di chiamate dall'estero.

Scrivere:

- all'indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it
- entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'evento dannoso.

L'Assicurato deve inoltre:

- fornire prova dell'evento assicurato;
- fare il possibile per:
 - ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;
 - per stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione di Vittoria o del fornitore di servizi:
 - software,
 - hardware
 - e dati colpiti dall'evento assicurato;
- rispettare tutte le raccomandazioni di Vittoria e/o del fornitore di servizi;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde se l'aggravamento del rischio è tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(2) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(3) Codice civile - Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Vittoria con te

**Imprese
Edili**

**IL CONTRATTO DALLA
"A" ALLA "Z"**



**Vittoria
Assicurazioni**

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o del rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**
Persona fisica che agisce per scopi non relativi ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Organismo di mediazione**
Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un furto.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile ⁽¹⁾.

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Se il **rischio** diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**.

Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, puoi perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo** a meno che tale omissione non è avvenuta in buona fede.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽²⁾.

Esempio di diminuzione del rischio

Quando hai sottoscritto il contratto per la copertura del furto hai dichiarato che i locali che contengono i beni assicurati non sono protetti da allarmi antifurto ma, nel corso del contratto, hai installato l'antifurto.

In questo caso c'è una diminuzione del rischio di furto.

Esempio di aggravamento del rischio

Sei un imprenditore edile che ha assicurato il fabbricato per il rischio incendio.

Durante il contratto utilizzi parte del fabbricato come magazzino. In questo caso il rischio di incendio è maggiore e devi quindi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dal contratto o proporti di modificarlo.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se tu **Contraente** sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con **Vittoria**, devi comunicarlo a **Vittoria**. Se non lo comunichi a **Vittoria**, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'indennizzo.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **sinistro**, devi avisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽³⁾.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:

- gli obblighi della **polizza** spettano al **Contraente**, esclusi quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato**;
- i diritti della **polizza** spettano all'**Assicurato**. Il **Contraente** può farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽⁴⁾.

Esempi di obblighi:

- il **Contraente** deve firmare la polizza e pagare il premio;

Esempi di diritti

- Il **Contraente** richiede modifiche del contratto;
- l'**Assicurato** riscuote l'indennizzo.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** devi inviare lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Vittoria ha il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate e tu o l'**Assicurato** dovete fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

2 - Come mi assicuro?

In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali **Vittoria** offre le **garanzie** previste dalla **polizza**.

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio**, o l'eventuale **premio** unico, alla consegna della **polizza**.

Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.

Puoi pagare il **premio** presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- la sede di **Vittoria**.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.

Puoi pagare il **premio** anche con addebito su conto corrente o carta di credito. Trovi le modalità di pagamento delle rate nei seguenti documenti allegati alla **polizza**:

- "SEPA Direct Debit", se scegli l'addebito su conto corrente;
- Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se scegli l'addebito su carta di credito.

La presente **polizza** si intende stipulata a prescindere ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Vale comunque:

- quanto riportato nell'articolo "ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"
- e le condizioni di operatività della **garanzia** R.C.O. della sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" (obblighi di legge per l'assicurazione infortuni).

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la **polizza** e paghi il **premio**, o altra data successiva indicata in **polizza**.

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile⁽⁵⁾.

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:

- prevedere frazionamenti del **premio** diversi da quello mensile, per esempio annuale;
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.

In questo caso:

- **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'anno solare;
- tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'anno solare.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale.

Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno.

In caso di durata poliennale:

- è prevista una riduzione del **premio** annuale⁽⁶⁾;
- puoi recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.

Nel caso in cui il pagamento del **premio** è nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **polizza** con tacito rinnovo, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).

L'eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle **Parti**:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
 - almeno 60 giorni prima della scadenza se non sei un **Consumatore**;
- con le modalità indicate all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

2.4 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Per la **sezione**:

- "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI";
- "FURTO E RAPINA";
- "RESPONSABILITÀ CIVILE";
- "MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE";

Vittoria adegua ogni anno i valori di:

- **somme assicurate**,
- **massimali**,
- limiti di **indennizzo** espressi in euro,
- **premio**,

in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale".

L'indice ISTAT iniziale è indicato in **polizza** ed è quello del mese di giugno dell'anno precedente la sottoscrizione della **polizza**.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
 - il valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
 - il valore dell'indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**.
- tale variazione in più o in meno, è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e ai **premi** indicati in **polizza**.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
 - valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
 - valore dell'indice di ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- tale variazione in più o in meno è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e al **premio** in corso.

Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Esempio di indicizzazione:

Data di effetto della polizza: 1/12/2024

Data scadenza polizza: 1/12/2025

Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100 (è indicato in polizza)

Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024: +2%

	1/12/2024	1/12/2025
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se dopo la variazione dell'indice, le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, e il **premio** superano il doppio degli importi iniziali indicati in **polizza**:

- le **Parti** possono rinunciare all'aggiornamento;
- la **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte**.
Le modalità di comunicazione sono quelle indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*";
- in tal caso le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, ed il **premio** restano quelle in corso dall'ultimo aggiornamento eseguito.

Se l'indice non è più pubblicato o è pubblicato in ritardo, **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Tu puoi rinunciare a tale aggiornamento comunicando l'intenzione a **Vittoria**. In tal caso, l'adeguamento è sommato a quello della successiva scadenza anniversaria.

Non c'è indicizzazione per le **sezioni**: "**CYBER RISK**"; "**TUTELA LEGALE**".

2.5 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE

Vittoria può modificare il **premio** ad ogni rinnovo annuale, in aggiunta a quanto previsto dall'indicizzazione, se selezionata e indicata in **polizza**.

La variazione del **premio** aggiuntiva è evidenziata sulla quietanza che ti viene consegnata.

Puoi scegliere se:

- accettare il rinnovo alle nuove condizioni, pagando il nuovo **premio** richiesto;
- non accettare il rinnovo, astenendoti dal pagamento del nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo e non paghi il **premio**, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e si intende risolta senza alcuna formalità.

2.6 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** o del **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dal contratto o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**".

Vittoria, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza di **premio** o di una rata di **premio**, non devi pagare il **premio** (o la rata), e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata viene comunque pagata, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** imponibile (netto imposte) non goduta.

2.7 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Se sei **Consumatore** ed hai sottoscritto la **polizza** con **Vittoria** mediante tecniche di comunicazione a

distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del premio.

In tal caso devi inviare una richiesta a Vittoria con le modalità previste all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI". Vittoria ti restituisce il premio pagato al netto della quota di premio relativa al periodo in cui la polizza ha avuto effetto.

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

2.8 - IMPOSTE E TASSE

Il premio è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del Contraente.

2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla polizza, valgono le norme di legge.

2.10 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questa polizza il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o dell'Assicurato se diverso.

2.11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla polizza, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione ⁽⁷⁾.

La Parte che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolgerà il tentativo di mediazione, che può svolgersi anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia, ad esempio numero e data del sinistro, numero della polizza;
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a Vittoria della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.12 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ⁽⁸⁾.

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione ⁽⁹⁾.

Cosa si intende per “prescrizione”?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'Assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:

Un incendio ha provocato danni al locale in cui viene svolta l'attività.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando è accaduto l'evento >> ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza;
- oltre 2 anni da quando è accaduto l'evento >> non ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza.

2.13 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

2.14 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Tu stipuli la **polizza** per te ed i tuoi eredi, che sono tutti obbligati a rispettarla fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità, la **polizza** continua con l'erede o con gli eredi cui sono state assegnate le attività od i beni oggetto del **rischio**.

La **polizza**:

- in caso di fusione della tua azienda, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;
- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione della tua azienda, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Tu, i tuoi eredi/aventi causa, dovete comunicare a **Vittoria** le variazioni di cui sopra entro 15 giorni da quando si verificano. **Vittoria**, nei 30 giorni successivi, può recedere dal **contratto** con preavviso di 15 giorni.

In caso di risoluzione anticipata dalla **polizza** per la vendita dell'azienda o variazione del **Contraente**, devi pagare a **Vittoria**:

- il **premio** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui hai comunicato la circostanza che ha originato la risoluzione;
- le eventuali rate di **premio** arretrate.

2.15 - COASSICURAZIONE

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta in **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

2.16 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, devi avvisare **Vittoria** e indicare:

- la data di inizio del trasloco;
- la località di destinazione.

Le **garanzie** sono prestate in entrambe le località (di origine e di nuova destinazione), per un periodo massimo di 30 giorni dalla data del trasloco. Alla fine di tale periodo le **garanzie** operano solo per la nuova località.

Restano valide:

- le disposizioni dell'Articolo 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**;
- le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione**.

- (1) Codice civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- Codice civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- Codice civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
- (2) Codice civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è

comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) Codice civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) Codice civile - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(5) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(6) Codice civile - Art.1899 - Durata dell'assicurazione, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della LEGGE 23 luglio 2009, N°99.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(7) In base all'Art.5 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di

aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

- a) dall'[articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);
- b) dall'[articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);
- c) dall'articolo 187.1 del [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#);
- d) dall'[articolo 2, comma 24, lettera b\), della legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice de consumo, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

(8) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 68.297.833 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.

1921